XXXIXª SEDUTA

VENERDÌ 31 MAGGIO 1935 - Anno XIII

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

	INDICE		cietà commerciali e sulla emissione di azioni	
T	Disegni di legge:		privilegiate» (642)	1534
•	-		« Nuovo ordinamento dei componenti il	
	(Approvazione):		Consiglio d'Amministrazione del Registro ita-	
	« Varianti alla legge 11 marzo 1926-IV,		liano navale ed aeronautico» (647)	1534
	n. 395, relativa alla costituzione della Casa mi-	7.440	« Istituzione di un gruppo di legioni di Mi-	
	litare di S. A. R. il Principe Ereditario » (604)	1446	lizia volontaria per la sicurezza nazionale della	
	« Norme pel conseguimento dei gradi di mac-		Libia » (653)	1536
	chinista navale, macchinista per motonavi,		« Costituzione del comune di Colleferro in	
	motorista navale ed elettricista e delle autoriz-		provincia di Roma» (655)	1540
	zazioni a condurre motori di limitata potenza »	1400	« Riordinamento della "Casa di Lavoro e	
	$(535) \dots \dots$	1480	Patronato per i ciechi di guerra della Lom-	
	« Assoggettamento alla legge penale mili-		bardia " con sede in Milano » (656)	1540
	tare ed alla giurisdizione militare degli obbli-		« Provvidenze per l'incremento della pro-	1510
	gati al servizio d'istruzione premilitare e post-	1517	duzione cinematografica nazionale» (657).	1542
	militare » (605)	1917	« Concessione di anticipazioni a favore della	1540
	« Norme relative al riacquisto della capacità		produzione cinematografica nazionale » (658).	1542
	militare perduta a seguito di condanna, alla		« Scioglimento e liquidazione della Cassa di Pre-	1545
	riabilitazione militare, alla reintegrazione nel		videnza dell'Istituto nazionale L. U. C. E. » (659)	1949
	grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti		« Modificazione del secondo comma dell'ar- ticolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre	
	militari speciali » (606)	1519	1925, n. 1950, nel testo risultante dall'arti-	
	«Trasformazione in ente perpetuo della	1010	colo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68,	
	"Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo		sul diritto di autore » (662)	1547
	Enrico Hermann " » (643)	1522	« Approvazione della Convenzione stipulata	•
	« Estensione ai militari e graduati di truppa		in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo	
	delle disposizioni sull'annullamento dei prov-		1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle	
	vedimenti di Stato relativi agli ufficiali ed ai		decisioni giudiziarie in materia civile e com-	
	sottussiciali » (644).	1523	merciale » (663)	1548
	«Istituzione degli Ispettorati provinciali		• •	
	dell'agricoltura » (621).	1523	(Discussione):	,
	« Conferimento al Governo del Re di spe-		« Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali	
	ciali poteri per la emanazione del Testo Unico		della Regia marina» (585); « Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina »	
	delle leggi sull'assistenza e beneficenza pub-		(586): «Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali	
	blica » (639)	1527	di complemento della Regia marina» (587) .	1446
	« Costituzione del comune di Pontinia in	1-0-	-	1446
	provincia di Littoria » (640)	1527	Casanuova	1770
	« Costituzione dell'Ente autonomo del Monte	1529		1447
	di Portofino, avente sede in Genova» (641).	1929	manne	

«Stato degli ufficiali del Regio esercito»	
$(637) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	1485
Forges Davanzati	1485
GIURIA, relatore	1486
Baistrocchi, sottosegretario di Stato per	
la guerra	1487
« Costituzione dell'Ente nazionale per la	
cellulosa e per la carta e determinazione dei	
suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo	
funzionamento» (638)	1526
MILIANI, relatore	1526
Lantini, sottosegretario di Stato per le	
corporazioni	1526
Proroga dei lavori parlamentari	1551
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato) 1532,	1550

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Varianti alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario » (N. 604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti alla legge 11 marzo 1926–IV, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

La Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, costituita colla legge 11 marzo 1926, n. 395, è composta nel modo seguente:

- a) di un Primo aiutante di campo generale (generale di Corpo d'armata o di divisione o di brigata);
- b) di quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente:

due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica).

Gli ufficiali di ordinanza della Regia marina e della Regia aeronautica, addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte, sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: «Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina» (N. 585); «Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina» (N. 586); «Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina» (N. 587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina »; « Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina »; « Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina ».

Su questi disegni di legge l'Ufficio centrale, come è noto, ha redatto un'unica relazione. Pertanto avrà luogo anche un'unica discussione generale sui tre disegni di legge.

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge gli Stampati Nn. 585, 586 e 587.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASANUOVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANUOVA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per rivolgere una semplice raccomandazione circa l'applicazione del disegno di legge relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e sono stato spinto a far ciò dal convincimento che una qualsiasi legge d'avanzamento possa portare a buoni risultati, purchè applicata con perfetta equanimità e con un pochino di cuore.

Debbo confessare che non ho avuto la possibilità di fare un esame molto approfondito del progetto di legge perchè, per un disguido postale, il testo del progetto stesso mi è pervenuto dopo che il progetto era stato portato all'esame degli Uffici del Senato. In ogni modo, io dichiaro di consentire nella massima parte dei concetti informatori del progetto di legge, ma osservo che i vasti poteri discrezionali accordati all'onorevole Ministro della marina, vasti poteri che non esiterei a qualificare assoluti, potrebbero causare qualche inconveniente che è meritevole di attenzione.

Io ho sempre ritenuto che la forma ideale di governo per una qualsiasi amministrazione sia la forma di governo assoluta, quando chi è investito di questo potere abbia naturalmente le necessarie eccelse qualità; ma penso altresì che la natura umana sia tale da ingenerare in alcuni dei dipendenti, e anche in qualcuno di grado elevato, il dubbio di dispiacere al Capo, segnalando al Capo stesso inconvenienti e fatti dei quali sarebbe necessario che il Capo fosse a cognizione. Questo erroneo timore di dispiacere al Capo, in un ambiente militare, potrebbe portare conseguenze gravissime.

D'altra parte, io penso che alcuni ufficiali, e sopratutto ufficiali di grado molto elevato, potrebbero essere tormentati dal dubbio che la loro posizione fosse eccessivamente instabile, con gravissimo pregiudizio delle funzioni di comando affidate agli ufficiali stessi. Io non posso dimenticare che in un periodo non eccessivamente remoto, nel periodo precedente la grande guerra, si ripeteva spesso fra gli ufficiali della Marina che i capitani di vascello, quando erano promossi contrammiragli, dalla pianta stabile venivano trasferiti nel ruolo avventizi per la conseguita promozione!

Queste mie modeste osservazioni mi hanno indotto a rivolgere una calda preghiera al Ministro della marina perchè egli, nell'applicare i larghi poteri conferiti dalla legge, voglia farne uso con grande parsimonia. E concludo dicendo che darò voto favorevole alla legge stessa. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e al Governo. CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI, Sottosegretario di Stato per la marina. Onorevoli senatori, il Governo ha assai apprezzato l'approfondito esame che il Senato ha compiuto su le leggi organiche riguardanti la Regia marina e, prima di concluderlo con le dichiarazioni che per ordine del Ministro mi accingo a fare, esprimo la riconoscenza della marina tutta all'Alto Consesso – e in special modo al suo Ufficio centrale – per il vivo interessamento dimostrato a uno dei suoi problemi fondamentali.

Il gruppo di disegni di legge, sottoposto oggi all'approvazione del Senato, costituisce – come si può subito rilevare – un insieme di provvidenze che sono state ritenute necessarie ed urgenti per assestare, in modo relativamente definitivo, le funzioni e lo sviluppo dei Corpi degli ufficiali, lo svolgimento delle loro carriere e la consistenza quantitativa dei loro quadri; proporzionata, quest'ultima, all'accresciuta potenza della flotta.

Tale proporzionamento giustifica la simultaneità e l'indissolubilità dei provvedimenti studiati e sono lieto di constatare che il Senato ha presto e bene compreso il loro carattere realistico e costruttivo.

L'attenzione di questa alta Assemblea si è specialmente soffermata su alcuni punti del disegno di legge per l'avanzamento degli ufficiali, che io desidero prima di ogni altra cosa chiarire con poche considerazioni che varranno – spero – ad attenuare se non a fugare ogni perplessità.

Mi sia innanzi tutto consentito un rapido richiamo alle ragioni che hanno provocato e sollecitato lo studio della nuova legge d'avanzamento.

Ebbi a parlarne ripetutamente nei due rami del Parlamento, in sede di discussione del bilancio.

Dopo aver lungamente meditato sulla situazione attuale dei quadri, sui prevedibili sviluppi delle carriere, sulle esigenze molto prossime delle nostre formazioni navali e dei servizi relativi, è apparsa inevitabile a breve scadenza una crisi organica notevolissima se non si fossero escogitati provvedimenti per scongiu-

rarla tempestivamente. Questo il movente primo della legge.

I cultori di organica militare, e non sono pochi in questo Consesso, possono, d'altra parte, apprezzare la convenienza che, in materia di norme regolanti le carriere degli ufficiali, esista similitudine strutturale per tutte le forze armate. Essi si compiaceranno, quindi, che, a un anno di distanza dalla interessante proficua discussione qui svoltasi sulla coraggiosa legge presentata dal camerata Baistrocchi, il Senato sia oggi chiamato a suffragare della sua approvazione un progetto di provvedimento consimile per la Regia marina, che ha per fondamento identici criteri, con avveduti adattamenti alle nostre speciali necessità. Ciò mi dispensa da un'ampia illustrazione dei concetti basilari della nuova legge.

Tuttavia, non posso esimermi dal rilevare che in materia apparentemente così accessibile ad ogni spirito riflessivo, ma anche molto delicata, facili sono le improvvisazioni, come sempre possibili i rimpianti per la legislazione che si vuol abbandonare, in cui, si dice, possono – in fondo – sempre trovarsi interpretazioni adattabili agli scopi prefissi.

Ora, io tengo ad affermare che dodici e più mesi di studio ci hanno condotto a concretare uno strumento legislativo, cui può attribuirsi un pregio o un difetto, a seconda delle tendenze personali dei giurisperiti; ma che ha un nome solo e questo nome è la sincerità.

Molto – è vero – poteva ottenersi con buona volontà, destreggiandosi abilmente tra gli articoli del vecchio testo. Ma è innegabile che questa stessa riconosciuta duttilità non ha mai offerto seria garanzia di obbiettività nel campo applicativo, sì che le Commissioni d'avanzamento e lo stesso Ministro erano fin qui condotti – e in buona fede – a guardare di volta in volta, sotto angoli spesso diversi, situazioni consimili.

Ciò premesso, alla nuova legge si richiede di risolvere e prevenire congestioni e rarefazioni per l'erta scala della carriera degli ufficiali, regolando l'ascesa con ritmo il più possibile uniforme per la massa e con ritmo accelerato per gli elementi che eccellono.

In difetto di una provvidenza così obbiettiva, perchè fondamentalmente automatica e in pari tempo selezionatrice dei valori, il

Ministro della marina si troverebbe tra pochi anni nella dura inevitabile necessità di procedere ad una drastica falcidia di vaste zone di ufficiali, sacrificando gli ottimi come i mediocri, e senza scongiurare il ripetersi della calamità dopo un breve ciclo di anni.

Ho detto che la legge opera per automatismo e per selezione. I due mezzi agiscono in armonica equivalenza di impulso.

Infatti, per un verso le carriere, anzichè procedere a sobbalzi irregolari come sin qui è avvenuto, in dipendenza dei troppo mutevoli sistemi di arruolamento degli ufficiali, sono invece normalizzate, per gli elementi medi, in conseguenza delle vacanze obbligatorie o dei limiti di permanenza nei gradi.

Per l'altro, il criterio selettivo è ampiamente seguito a partire dalla distinzione prevista nei ruoli dei Corpi più vasti e più specialmente combattenti, quello dello Stato maggiore e quello del Genio navale.

Non mi soffermo sulla opportunità di questa distinzione per il Corpo di Stato maggiore, perchè so che è quasi unanimemente approvata.

Del resto è sufficiente che io ricordi che sin dal 1898 era stato istituito in Marina un ruolo di ufficiali che, non possedendo al cento per cento le attitudini per il comando navale, progredivano più lentamente senza che per essi si verificassero tutte le condizioni volute per l'avanzamento, quale l'intero periodo d'imbarco nel grado; ed erano utilizzati in destinazioni che valorizzavano particolari attitudini a determinati rami del servizio.

Il sistema fu ribadito nella legge del 1908, che creava gli specialisti direzionali; e ribadito ancora nella legge 1918, che creava gli specialisti delle Armi navali, poi assorbiti dall'istituzione del Corpo delle Armi navali.

Ma in effetto, anche al presente, l'esame dell'Annuario rivela che nei gradi superiori esistono non pochi nomi di ufficiali cui non è
stato attribuito il comando navale o che del
comando stesso sono stati privati; essi prestano
utilissimo servizio in particolari destinazioni,
dove sono bene impiegate le loro specifiche
inclinazioni; e non sarebbe saggio disfarsene
con un provvedimento radicale, poichè deve
aver giusto riguardo la spesa occorsa per la
loro formazione. Ma essi hanno, oggi, impossibilità di avanzamento alcuno; e questa grave

circostanza può in essi determinare una situazione morale poco edificante.

L'istituzione del ruolo « Comandi marittimi » individua sinceramente questi casi e li valorizza.

L'onorevole relatore, cui può essere a giusta ragione consentita l'istintiva tendenza a soffermarsi specialmente sulla situazione del Corpo del Genio navale, cui ha appartenuto con tanto onore, ha messo in rilievo che meno plausibili sarebbero le ragioni che hanno indotto a scindere il Corpo del Genio navale nel ruolo direzioni e nel ruolo servizi; e mi ha chiesto un elenco di destinazioni attribuibili ai componenti di quest'ultimo.

Mi è gradito rassicurarlo che a tale determinazione fui indotto da personale, meditato convincimento, confortato dal parere delle attuali gerarchie del Corpo del Genio navale e che, se discutibile può essere una preventiva esatta elencazione di destinazioni assegnabili al ruolo servizi, più efficace, in questo campo, è la designazione ad personam.

Egli deve riconoscere con me che, in special modo in un corpo tecnico che si intitola ad un alto attributo dell'intelletto umano, più si sale nella gerarchia, più rigorosa dev'essere la cernita; ma ch rimane un po' indietro può essere con gran vantaggio impiegato in incarichi subordinati o di non diretta responsabilità.

Si voglia poi considerare che attualmente il Corpo del genio navale ha notevole difformità costituzionali e non tutti coloro che sono stati abilitati a funzioni di determinati gradi, senza possedere i titoli che un tempo erano indispensabili, meritano di ascendere rapidamente.

Infine, si pensi che il reclutamento per corsi dall'Accademia navale trasporta in carriera ottimi e meno buoni, in modo assai più marcato di quando le ammissioni avvenivano per concorsi rigorosi dalle università; e, in tale situazione, negli esami di abilitazione al grado superiore, i giudici sono portati ad usar clemenza verso gli elementi più scadenti perchè l'inidoneità relativa comporta oggi la dispensa dal servizio.

Per i meno dotati di entrambi i Corpi e per i meno eletti di tutti gli ufficiali la legge prevede, con alto senso di umanità, contro le forzose rinunce morali, vantaggi notevoli in

altri campi: nei limiti di età per essi contemplati e nel trattamento economico previsto per coloro che, designati a formare le vacanze obbligatorie, transitano per le posizioni di «fuori organico» o «a disposizione».

Il rilievo formulato sul criterio restrittivo dei «limiti di permanenza» invece che delle vacanze obbligatorie, nei gradi di ammiragli e generali, trova avvisata giustificazione nella necessaria rotazione delle carriere, temperata accortamente dalle speciali provvidenze per gli uomini d'eccezione giunti in vetta della scala gerarchica.

Del resto è pacifico che leggi consimili non sono fatte per uomini d'eccezione; e che in presenza di uomini eccezionali si emanano, al momento opportuno, provvedimenti eccezionali.

Prima di chiudere il commento alla proposta legge di avanzamento, vorrei opinare in merito all'osservazione da taluni avanzata, circa i maggiori poteri attribuiti al Ministro dalla legge nella formazione dei quadri d'avanzamento e al carattere più particolarmente indicativo degli elenchi elaborati dalle Commissioni.

Debbo anzitutto richiamare l'attenzione del Senato sulla circostanza che la maggiore estensione deliberativa del Ministro è soltanto più apparente o, meglio, più sinceramente statuita che nel vecchio testo; il quale, in effetto, consentiva al Ministro di eludere o frustrare i deliberata della Commissione.

Unica limitazione dell'antico sistema era quella di non poter dichiarare « promovibile » l'ufficiale che la Commissione d'avanzamento aveva giudicato « inidoneo ».

Identica limitazione è integralmente mantenuta nel nuovo testo.

Al Ministro viene invece apertamente riconosciuta la facoltà e quindi la responsabilità della formazione dei quadri, sulla base delle graduatorie di merito, stabilite dalle Commissioni; provvedimento chiaro, organicamente sano e armonico con tutta l'etica fascista che salvaguarda i singoli, come le collettività, dai contrasti che si possono manifestare nelle laboriose determinazioni collegiali.

È stato domandato se questo progetto di legge fu trafilato sotto il giudizio dei Corpi consultivi della Regia marina.

Rispondo: un si fatto strumento, se sottoposto al vaglio di un collegio di personalità, ne sarebbe inevitabilmente uscito difforme e d'altra portata.

La prassi non è d'altronde prescritta.

Il Ministro ha perciò preferito richiedere il parere individuale, sul progetto in esame, nelle successive forme da esso assunte durante la sua elaborazione, a tutti gli ufficiali ammiragli e generali costituenti il Comitato ammiragli e il Consiglio superiore di marina, e delle opinioni espresse si è tenuto debito conto nella redazione del testo finale.

Il Ministero terrà nel massimo pregio la raccomandazione dell'Ufficio centrale circa l'opportunità che venga al più presto compilato il Testo Unico delle leggi che regolano la materia dell'avanzamento degli ufficiali. Ho già dichiarato che a questo importante lavoro ci siamo accinti fin d'ora e che speriamo di portarlo a compimento a non lunga scadenza.

Vengo ora a trattare degli altri due disegni di legge demandati al vostro giudizio.

Credo inutile che io mi attardi a giustificare quello relativo all'ampliamento degli organici di tutti i Corpi della Regia marina. In entrambi i rami del Parlamento il Governo ha avuto, anche di recente, premurose sollecitazioni per un provvedimento inteso a colmare la già troppo sentita deficienza dei quadri ora che la flotta e i servizi su cui si appoggia sono in continuo sviluppo.

Si aggiunga l'osservazione che nel prossimo quinquennio entreranno in servizio almeno dieci nuove navi maggiori e tra queste un robusto reparto di grandi corazzate, oltre alle costruzioni minori; e se ne concluderà agevolmente che gli aumenti sono, più che giustificabili, indispensabili.

Sul terzo disegno di legge riguardante la creazione di un ruolo collaterale di ufficiali di complemento che possono essere trattenuti in servizio sino al 42º anno di età, ho da dire poche parole.

La piramide costituita dai successivi gradi degli ufficiali ha bisogno di una larga base che si contragga man mano che ci si avvicina al vertice, con le minori possibili ripercussioni sull'andamento equo e regolare delle carriere.

È ovvio che tutto il castello architettato

dalla legge d'avanzamento di cui ho, poco fa, parlato, poggerebbe su basi d'argilla se fossimo costretti a sviluppare ipertroficamente i quadri degli ufficiali inferiori di carriera, destinati a subire impressionanti decimazioni prima di raggiungere il grado di ufficiale superiore.

Il provvedimento studiato sopperisce in modo soddisfacente al bisogno di numerosi ufficiali inferiori, senza minare ab origine la loro carriera e nel contempo rinsalda vincoli efficacissimi con la marineria mercantile chiamata, in tempo di guerra, a fiancheggiare validamente l'opera della Marina mercantile.

Il Senato ha perfettamente compreso l'essenza di questa legge, la quale ha anche il pregio di una notevolissima previdenza economica a favore degli ufficiali appartenenti al nuovo ruolo nella forma di assistenza sociale, ormai generalizzata in Regime fascista e senza gravare l'Erario del cospicuo onere delle pensioni.

A taluni potrà sembrare eccessivo il contributo finanziario che lo Stato si addossa per questo nuovo ruolo; a tal altri parrà invece modesta la somma di qualche decina di migliaia di lire consegnata agli ufficiali di complemento che si congedano.

Io posso assicurare il Senato che tutto ciò rappresenta quanto di più si poteva richiedere al pubblico Erario, da parte della Marina, per una sua esigenza tanto importante.

Non regge il dubbio che il limite di 42 anni sia troppo elevato e possa creare molte situazioni individuali preoccupanti: 42 anni è un limite massimo, che non pregiudica la facoltà dei singoli di lasciare il servizio anche con grande anticipazione, se nella vita civile troveranno sistemazioni più promettenti o durature.

Onorevoli senatori, giunto al termine del mio discorso, ringrazio sentitamente gli autorevoli membri della Camera Alta che hanno portato all'esame di questi progetti di legge il prezioso contributo del loro particolare interessamento e della loro competenza. Ci confortano altresì le opinioni e le raccomandazioni espresse dal senatore Casanuova che particolarmente ringrazio, assicurando che il Governo terrà in gran conto i suggerimenti che il Senato ha formulati in merito ai provvedimenti legislativi ora sottoposti al vostro suffragio.

Mi sia permesso di attestarvi che la vostra approvazione costituirà un notevole apporto all'efficienza della marina militare (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo alla discussione degli articoli dei tre disegni di legge che rileggo:

1) Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 585).

TITOLO I

Ruolo dei Comandi navali e ruolo dei Comandi marittimi per alcuni gradi del Corpo di Stato Maggiore e Ruolo delle Direzioni e Ruolo dei servizi per alcuni gradi del Corpo del Genio navale.

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispettivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.

Gli ufficiali dei detti corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono inscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:

Ruolo dei Comandi navali (C. N.) e,

Ruolo dei Comandi marittimi (C. M.), per il Corpo di Stato Maggiore;

Ruolo delle Direzioni (D.) e,

Ruolo dei Servizi (S.), per il Corpo del Genio navale;

a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Il Ruolo dei Comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio d'armata.

Il Ruolo dei Comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello.

Due dei contrammiragli del Ruolo dei Co-

mandi navali possono provenire dai capitani di vascello del Ruolo dei Comandi marittimi, senza possibilità però, in tal caso, di ulteriore avanzamento in S. P. E.

Il Ruolo delle Direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il Ruolo dei Servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.

(Approvato).

Art. 2.

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e quello del Ruolo dei Comandi marittimi; l'organico degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni e quello del Ruolo dei Servizi, sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle 1 e 2, 3 e 4 annesse alla presente legge e corrispondono, complessivamente per ciascun Corpo, agli organici attuali degli ufficiali predetti, stabiliti dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potranno essere apportate, alle aliquote delle tabelle di cui sopra, le varianti che risultassero necessarie per esigenze del servizio, od in conseguenza di variazioni agli organici dei singoli corpi e ruoli, in relazione e nei limiti del numero complessivo degli ufficiali stabilito per ciascun grado dagli organici in vigore; tenendo presente che la proporzione fra gli organici dei Ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi, in confronto a quelli dei Comandi navali e delle Direzioni, dovrà essere contenuta nei seguenti limiti:

Capitani di vascello o colon-

nelli del Genio navale . . dal 30 al 35 % Capitani di fregata o tenenti

colonnelli del Genio navale $$ » 45 » 55 % Capitani di corvetta » 15 » 30 %

Maggiori del Genio navale . » 50 » 60 %

Analogamente, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potrà, per i motivi di cui al precedente comma, essere va-

riato il numero dei contrammiragli previsti dal penultimo comma del precedente articolo 1. (Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi navali e nel Ruolo delle Direzioni i capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale che, all'atto della loro promozione ai gradi predetti, siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei ruoli suddetti, e gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore e di quello del Genio navale che abbiano compiuti i periodi d'imbarco, di comando o di direzione prescritti per i rispettivi corpi e gradi, di cui alle tabelle A e B annesse al Testo Unico sull'avanzamento, e che siano riconosciuti idonei a disimpegnare tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti rispettivamente al Corpo di Stato Maggiore ed al Corpo del Genio navale.

Fanno altresì parte del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore o di quello del Genio navale, i quali, per ragioni di anzianità o per cause dipendenti dal servizio, non abbiano ancora compiuto i periodi di imbarco, comando o direzione, previsti dalle predette tabelle, o che, in base alle disposizioni che seguono, non debbano essere inscritti nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, nè debbano cessare dal S. P. E.

Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi marittimi, od in quello dei Servizi, senza le prescritte condizioni di imbarco, comando o direzione, gli ufficiali superiori dello Stato Maggiore e del Genio navale che siano comunque riconosciuti prevalentemente o solamente idonei a disimpegnare gli incarichi a terra devoluti alla competenza del rispettivo corpo e ruolo.

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, di autorità, per:

- a) i capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale all'atto della promozione ai gradi suddetti, che siano stati «prescelti» per l'avanzamento nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi;
- b) i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Co-

mandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, che, per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi, si trovino nelle condizioni previste dal 2º comma, lettera e) del successivo articolo 10, salvo che i detti ufficiali avanzino domanda di collocamento « a disposizione » o « fuori organico »;

- c) gli ufficiali dei corpi e gradi predetti dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni ai quali definitivamente, e cioè dandone loro personalmente comunicazione scritta, non sia assegnato o venga tolto il comando navale, o non venga assegnata o venga tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione dell'articolo 3 del Testo Unico sull'avanzamento;
- d) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni che rinuncino al comando navale od alle cariche direttive devolute al proprio grado, oppure ai corsi, esami ed esperimenti eventualmente stabiliti per il loro avanzamento;
- e) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che nei corsi, esami, esperimenti, eventualmente stabiliti per il loro avanzamento, riportino un punto inferiore a quello minimo stabilito dal Regolamento;
- f) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che, essendo esclusi definitivamente dall'avanzamento in detto ruolo, si trovino nelle condizioni e siano designati per l'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi;
- g) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, i quali, per menomate qualità fisiche, accertabili in qualunque momento nei modi stabiliti dal Regolamento, siano giudicati non più in grado di permanere nei Ruoli predetti, ma in grado però di prestare utile servizio nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, a domanda ed a giudizio esclusivo del Ministro per la marina, per:

a) i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei

Comandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Ruolo delle Direzioni, i quali, pure essendo nelle condizioni per permanere in tali ruoli, facciano domanda, motivata da ragioni personali, di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi;

b) gli ufficiali dei corpi e gradi predetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni, i quali, «prescelti » per l'avanzamento in detti Ruoli, siano destinati a costituire vacanze necessarie a norma del seguente articolo 21 ed anzichè accettare il collocamento «a disposizione » o «fuori organico », chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi. In questo caso la iscrizione in detti ruoli è fatta con precedenza su tutti gli altri ufficiali da iscrivere in quel momento nei ruoli stessi.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e gli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni sono destinati ed impiegati, sia in pace che in guerra, in tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti alla competenza del rispettivo corpo.

Gli ufficiali dei Corpi predetti, del Ruolo dei Comandi marittimi o del Ruolo dei Servizi, sono destinati ed impiegati esclusivamente in incarichi a terra di competenza dei corpi stessi. In tempo di guerra tale norma ammette deroga ad esclusivo giudizio del Ministro per la marina.

(Approvato).

Art. 5.

Il passaggio dal Ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi può avvenire in qualunque dei tre gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; il passaggio dal Ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi può avvenire, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, solo nei due gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Il passaggio di ufficiali dal Ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali, o da quello dei Servizi a quello delle Direzioni, può avvenire, in qualunque dei gradi previsti per detti ruoli, solo in tempo di guerra, per meriti speciali derivanti dall'opera complessiva prestata, per determinazione del Ministro, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 6.

Quando il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali ed il numero degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, per i motivi di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo 3, nel rispettivo Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, risulti, nell'anno, superiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, la designazione degli ufficiali da trasferire dall'un ruolo all'altro è fatta dal Ministro per la marina, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, e tenuta presente la precedenza che spetta agli ufficiali i quali, «prescelti» per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, siano destinati a costituire vacanze necessarie e chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5°, lettera b) della presente legge.

Agli ufficiali di cui al precedente comma, non trasferiti nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, perchè esuberanti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 21 della presente legge.

Qualora il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, a termini del 4° e 5° comma del precedente articolo 3, nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, risulti, nell'anno, inferiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, il numero delle vacanze necessarie, fissato dalle tabelle stesse per i predetti ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni e per i singoli gradi, dovrà essere ugualmente raggiunto, aumentando corrispondentemente il numero degli ufficiali da collocare « a disposizione » o « fuori organico ».

Resta la facoltà a tali ufficiali di chiedere, ed al Ministro di concedere, il passaggio nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi fino alla concorrenza del numero di ufficiali in meno trasferiti in questi ruoli in quell'anno. (Approvato).

Art. 7.

L'ufficiale dello Stato Maggiore e quello del Genio navale trasferito dal Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, o viceversa, conserva l'anzianità assoluta posseduta prima del trasferimento, giusta quanto è prescritto dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali; e gli è assegnata, all'atto della inscrizione nei nuovi ruoli, l'anzianità relativa che gli spetta in relazione alla sua anzianità assoluta e da determinarsi secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della pitata legge sullo stato degli ufficiali.

(Approvato).

Art. 8.

Alla tabella dei limiti di età per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dal Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3328, è sostituita la tabella 8 allegata alla presente legge.

Le variazioni nei limiti di età apportate dalla presente legge entreranno in vigore dal 1º gennaio 1936, tranne per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, per i quali la riduzione dei limiti stessi, rispetto a quelli ora vigenti, è di un anno dal 1º gennaio 1936 e di un altro anno dal 1º gennaio 1937.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, saranno apportate alle aliquote stabilite dalle disposizioni vigenti per la liquidazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina, le varianti necessarie in relazione ai nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge ed alla loro entrata in vigore.

(Approvato).

TITOLO II.

Avanzamento e vacanze per tutti i Corpi.

Art. 9.

La compilazione dei quadri di avanzamento è di competenza del Ministro per la marina.

Le Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 18, 21 e 22 del Testo Unico sull'avanzamento, sono chiamate a dare contributo consultivo per le definitive decisioni del Ministro e le loro deliberazioni hanno solo valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione di inidoneità dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado od all'avanzamento.

Oltre alle attribuzioni devolute da disposizioni speciali ed a quelle di cui agli articoli 13 e 24 della presente legge, spettano:

1º alla Commissione suprema di avanzamento:

- a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi;
- b) giudicare sull'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera a). A tal uopo la Commissione, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, compilerà la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, determinando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento; e, nei casi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno;
- c) dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri d'avanzamento;
- d) dare parere sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 del Testo Unico sull'avanzamento, per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
- e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nella precedente lettera a), che fossero sottoposti al suo esame in base all'articolo 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali

e dare il giudizio prescritto dall'articolo 38-bis della stessa legge sullo stato degli ufficiali, per gli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata e corrispondenti e superiori, di cui pure alla lettera a);

f) giudicare sull'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o appartenenti alla riserva navale, aventi il grado di ammiraglio di divisione o corrispondente.

2º alla Commissione ordinaria di avanzamento:

le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate alle precedenti lettere a), b), c), d), e) per gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina, dal grado di guardiamarina e corrispondente fino al grado di capitano di corvetta e corrispondente incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina fino al grado di contrammiraglio e corrispondente incluso, e le attribuzioni di cui alle lettere b), c) e d) per i capi di 1^a classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il Ministro per la marina apporta, nelle graduatorie dei prescelti compilate dalle Commissioni d'avanzamento, gli spostamenti e le esclusioni, e negli elenchi compilati dalle Commissioni stesse, le esclusioni, che ritiene giusti e necessari nell'interesse dell'Amministrazione militare marittima e, stabilito il numero degli ufficiali da iscrivere in ciascun quadro, forma, con suo decreto, il quadro stesso. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data del dispaccio col quale sono comunicati agli interessati, o, se pubblicati al foglio d'ordini del Ministero della marina, dalla data del foglio d'ordini nel quale è fatta tale pubblicazione.

L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, che a giudizio del Ministro, sentito il parere delle competenti Commissioni, in base ai rapporti di cui all'articolo 29 del Testo Unico sull'avanzamento, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

I reclami in materia di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere della competente Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 10.

Agli effetti della presente legge gli ufficiali della Regia marina possono essere « prescelti » o « non prescelti » per l'avanzamento. Gli ufficiali « prescelti » possono essere inscritti o non inscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.

Non possono conseguire avanzamento nel proprio ruolo:

- a) gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento;
- b) gli ufficiali cancellati dai quadri, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9;
- c) gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e prescelti per l'avanzamento, non sono inscritti in quadro, quando il numero dei prescelti inscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano prescelto iscritto in quadro;
- d) gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, eccezione fatta per quelli del ruolo dei Comandi marittimi, ai quali non viene assegnato o viene tolto il comando navale, in applicazione dell'articolo 3 del Testo Unico sull'avanzamento;
- e) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli, eccezione fatta per quelli del Genio navale Ruolo Servizi, ai quali non viene assegnata o viene tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione del suddetto articolo 3 del Testo Unico sull'avanzamento;
- f) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che, per determinazione del Ministro, siano esclusi dal partecipare agli esami, corsi, scuole, esperimenti, quando l'averli superati costituisca condizione necessaria per l'avanzamento;
- g) i colonnelli del Genio navale che rinunciano alle cariche direttive, ai sensi del precedente articolo 3, 4º comma, lettera d), nonchè gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che rinunciano all'avanzamento, oppure agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti, di cui alla precedente lettera f);
- h) gli ufficiali dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, che non abbiano superato il concorso per esame previsto dagli articoli 41 e 43 del Testo Unico sull'avanzamento;

- i) i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto gli esami del corso superiore, non abbiano superato tali esami;
- l) i tenenti di vascello, gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali, e gli ufficiali del Genio navale del ruolo delle Direzioni, che, negli esami, corsi, esperimenti, scuole, quando costituiscano condizione necessaria per l'avanzamento, abbiano riportato un punto medio inferiore a quello minimo stabilito, per l'idoneità, dal Regolamento;
- m) gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali che, giusta l'articolo 39-bis del citato Testo Unico sull'avanzamento, non abbiano conseguito la laurea nei termini di tempo prescritti.

L'impossibilità di conseguire avanzamento nel proprio ruolo è definitiva: per gli ufficiali ammiragli e generali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g); per gli altri ufficiali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g), h), i), h), h0, h1, h2, h3, h4, h5, h5, h6, h7, h8, h8, h9, h

Il precedente comma non si applica ai guardiamarina e gradi corrispondenti, ai tenenti del Genio navale e delle Armi navali (esclusi quelli che non hanno comunque conseguito la laurea nei termini prescritti), del Ruolo transitorio Macchine, Medici, Farmacisti, di Commissariato e del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, non prescelti per l'avanzamento; nonchè ai sottotenenti di vascello e tenenti delle Capitanerie di porto, chè, pur avendo superato gli esami, rispettivamente, del corso superiore o di concorso, non siano prescelti per l'avanzamento.

(Approvato).

Art. 11.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti delle promozioni, oltre quelle di cui all'articolo 13 del Testo Unico sull'avanzamento. ad eccezione dei collocamenti fuori quadro di cui al 3º comma del seguente articolo 19, tutti i collocamenti «a disposizione » o «fuori organico » ed i trasferimenti ina altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 70 del Testo Unico sull'avanzamento è modificato come segue:

« Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta, di cui al precedente articolo 69, sono fatte, con speciale relazione a Sua Maestà il Re, dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento ».

(Approvato).

Art. 13.

Per l'avanzamento e relativa procedura per gli ufficiali di Stato Maggiore fino al grado di tenente di vascello, per gli ufficiali del Genio navale fino al grado di capitano e per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina, nonchè per gli ufficiali ammiragli e generali, valgono le disposizioni del Testo Unico sull'avanzamento, con le modifiche risultanti dalla presente legge.

I tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale sono sottoposti allo scrutinio della competente Commissione di avanzamento per corsi di uscita dalla Regia Accademia navale, a norma degli articoli 42 e 43 del Testo Unico sopra citato. La detta Commissione deve compilare una graduatoria di merito per ciascun Corpo, analoga a quella prevista dal precedente articolo 9 per l'avanzamento a scelta comparativa, e proporre quindi al Ministro per la marina:

- a) quali, fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento, potranno rimanere in servizio, ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico sull'avanzamento;
- b) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali siano da

iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passeranno a far parte dei rispettivi ruoli, soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.

Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente articolo 9, e propongono quindi al Ministro per la marina:

- a) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;
- b) quali, fra gli ufficiali predetti, siano da trasferire nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi, ferme, per quanto riguarda i colonnelli del Genio navale, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 32 della presente legge.

Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del Ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo dei Servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, gli elenchi di cui al precedente articolo 9.

Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 1, quando richiesto dal Ministro per la marina, ha luogo, a scelta comparativa, fra i capitani di Vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello prescelti per tale avanzamento saranno inclusi dal Ministro per la marina nel quadro d'avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterrà di stabilire.

(Approvato).

Art. 14.

L'avanzamento degli ufficiali di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale del Ruolo dei Servizi ha luogo ad anzianità, senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti. Per tale avanzamento non

occorrono le schede individuali di cui all'articolo 24 del Testo Unico sull'avanzamento.

L'ufficiale del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi non può, in ogni caso, conseguire l'avanzamento, se non dopo che siano stati promossi al grado superiore tutti i pari grado, prescelti iscritti in quadro, che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

La limitazione di cui al precedente comma cessa di avere effetto rispetto a quegli ufficiali prescelti ed iscritti in quadro nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, che, non avendo conseguita la promozione entro il periodo di validità del quadro di avanzamento nel quale essi furono iscritti per la prima volta, vengano a trovarsi, nel quadro successivo, posposti ad ufficiali, meno anziani, nuovi iscritti nel quadro stesso.

È ammesso, in casi speciali, a giudizio del Ministro per la marina ed in deroga ai precedenti comma, l'avanzamento a scelta eccezionale nel proprio ruolo, dei Comandi marittimi o dei Servizi, secondo le norme dell'articolo 69 del Testo Unico sull'avanzamento e quelle del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di grado inferiore a capitano di vascello o corrispondente, qualora si distinguano per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, possono conseguire promozioni per meriti speciali, oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni, ma non oltre il grado di capitano di vascello o corrispondente.

Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorità dalla quale l'ufficiale dipende, che ne deve fare oggetto di proposta motivata e particolareggiata, sulla quale la competente Commissione di avanzamento esprime il suo parere ed il Ministro per la marina decide.

I capitani di vascello e gradi corrispondenti, riassunti, possono essere promossi a scelta eccezionale, con le norme e la procedura di cui agli articoli 69 è 70 del Testo Unico sull'avanzamento, senza che per loro occorrano i periodi di comando o di direzione prescritti dalle tabelle allegate allo stesso Testo Unico.

(Approvato).

Art. 16.

Per gli ufficiali di qualunque grado, non idonei agli uffici del proprio grado, e per gli ufficiali inferiori, definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S. P. E., valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni « a disposizione » e « fuori organico ».

Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dall'articolo 44 del Testo Unico sull'avanzamento.

Agli ufficiali ammiragli e generali ed agli ufficiali superiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, è fatto il seguente trattamento:

1º gli ufficiali ammiragli e generali sono collocati « a disposizione »;

2º gli ufficiali superiori sono collocati «a disposizione», se capitani di vascello o colonnelli, o «fuori organico», se di grado inferiore.

Il collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » ha inizio dal più anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.

Gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.

(Approvato).

Art. 17.

Per gli ufficiali ammiragli e generali sono stabilite le seguenti permanenze massime di grado:

	Corpo di Stat giore, Corpo nio Navale, delle Armi I	del Ge- Corpo	po di Corpo	Sanitario, Cor Commissariato delle Capitane e di Porto
GRADI	Permanenza massima nel grado	Perma mass comple nei g di Amm o Gen	sima essiva radi riraglio	Permanenza massima nel grado
1) Contrammira- glio o Maggior Generale	_	anni 7 plessiva te nei	amen-	anni 4
2) Ammiraglio di Divisione o Te- nente Generale	_	di cui meri 1	ai nu-	anni 5
3) Ammiraglio di Squadra o Ge- nerale Ispet- tore	anni 7	anni 1 gradi e ai num 2) e	di cui eri 1),	_

Gli ufficiali ammiragli e generali che raggiungono i limiti massimi di permanenza sopra indicata sono collocati « a disposizione ».

Però gli ammiragli di squadra designati d'armata, fino a che permane tale designazione, possono rimanere in S. P. E. sino al raggiungimento del limite di età.

Il Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, può, in casi speciali, quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, non applicare il limite di permanenza massima nel grado agli ammiragli e generali di eccezionale valore.

(Approvato).

Art. 18.

Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13 del Testo Unico sull'avanzamento e per quelle di cui all'articolo 11 della presente legge, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle annesse alla presente legge.

È in facoltà del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze predette, mediante collocamento di ufficiali « a disposizione » o «fuori organico » o mediante i passaggi in altro ruolo di cui all'articolo 3 della presente legge, salvo

a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie, per raggiungere la misura stabilita dalle annesse tabelle, sono formate con designazione del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Gli ufficiali che cessano dal S. P. E. in base al presente articolo saranno collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente articolo 21.

(Approvato).

Art. 19.

Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni è stabilito nelle annesse tabelle, in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse

Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in più o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze e con quello delle comunicazioni, potrà apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la properzione delle tabelle attuali ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.

Analoghe varianti potranno essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi, gradi e ruoli, dovuto ad ufficiali collocati stabilmente fuori quadro, ai sensi delle lettere e), g) ed h) dell'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, oppure per le deficienze numeriche dei ruoli dovute a cause diverse.

Alla fine di ogni triennio, dalla data della presente legge, possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie, stabilite dalle annesse tabelle, per i vari corpi, ruoli e gradi, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina. (Approvato).

Le vacanze che, nel Corpo di Stato Maggiore, Ruolo dei Comandi marittimi, si producono

Art. 20.

nei gradi di capitano di vascello e capitano di fregata e quelle che, nel Corpo del Genio navale, Ruolo dei Servizi, si producono nel grado di tenente colonnello, vengono colmate con trasferimento, a domanda o d'autorità, di ufficiali aventi tali gradi, dal Ruolo dei Comandi navali o da quello delle Direzioni, e con promozioni dal grado inferiore del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, nella misura stabilita dalle tabelle nn. 2 e 4 annesse alla presente legge.

Le vacanze, che nei predetti Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi si verificano nel grado di capitano di corvetta o di maggiore, vengono colmate con trasferimento di pari grado dai ruoli corrispondenti dei Comandi navali o delle Direzioni, e con promozioni di tenenti di vascello o di capitani del Genio navale non prescelti per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, ma inscritti in quadro per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, giusta il disposto dell'articolo 3, comma 4º, lettera a), e dell'articolo 13 della presente legge, nella misura stabilita dalle predette tabelle 2 e 4.

Le vacanze che si producono nel grado di colonnello del Genio navale del Ruolo dei Servizi e quelle che si producono in tutti i gradi degli altri corpi e ruoli non considerati sopra, sono colmate con promozioni dai gradi inferiori, nell'ordine di iscrizione nei relativi quadri d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 21.

Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel precedente articolo 18, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalla tabella, il Ministro per la marina ha facoltà di disporre un nuovo esame di ufficiali in condizioni di scrutinio.

Se ciò nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procederà al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti per l'avanzamento, con precedenza per quelli di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, e, se necessario, ufficiali, prescelti iscritti in quadro, designati in ordine inverso alla loro inscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.

Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque Corpo o grado, inscritti o meno in quadro, così destinati a formare vacanze necessarie, saranno collocati a disposizione, salvo ad essi la facoltà di cui al 5° comma, lettera b) del precedente articolo 3. È fatta eccezione per gli ufficiali di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, i quali, se di grado inferiore a capitano di vascello o colonnello, saranno collocati « fuori organico ».

(Approvato).

Art. 22.

Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle annesse alla presente legge, per qualsiasi delle cause specificate nel precedente articolo 18, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1º gennaio dell'anno successivo, ed è computata nel numero di vacanze necessarie stabilito per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1º gennaio sopra detto.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, escludendo però, nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.

(Approvato).

Art. 23.

Nel grado di tenente colonnello chimicofarmacista la permanenza massima è di anni 8.

L'ufficiale che raggiunge tale limite viene collocato nella posizione di «fuori organico», restandovi, se non colpito prima dai limiti di età, per un periodo di anni quattro.

(Λ pprovato).

Art. 24.

Per le designazioni, agli effetti delle iscrizioni nei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi o delle Direzioni e dei Servizi, di cui ai precedenti articoli 1, 3 (escluse le lettere a) ed f) del quarto comma, nonchè l'ultimo coma) e 13; per i trasferimenti da ruolo a ruolo di cui ai precedenti articoli 5, 6, 13 e 20; per l'avanzamento previsto dai precedenti articoli 13, 14 e dal successivo articolo 30; per la designazione delle vacanze necessarie ed assegnazione di ufficiali «a disposizione» o «fuori organico», di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 21, occorre sentire le competenti Commissioni di avanzamento.

Per le deliberazioni di dette Commissioni vale il disposto del precedente articolo 9. (Approvato).

TITOLO III.

Degli ufficiali collocati «a disposizione» o «fuori organico».

Art. 25.

Gli ufficiali collocati « a disposizione » rimangono in tale posizione e fuori ruolo per un periodo di quattro anni; ma non oltre il limite di età del grado rivestito all'atto del passaggio « a disposizione ».

Gli ufficiali « a disposizione » sono impiegati in tutti i servizi a terra e sono considerati, a tutti gli effetti, come ufficiali in servizio permanente.

Il periodo trascorso « a disposizione » è computato per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di « a disposizione », gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni 8 e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro età e della loro idoneità.

I capitani di vascello e gli ammiragli di squadra designati di armata, i quali abbiano tenuto per almeno tre mesi e lodevolmente, durante la guerra 1915–18, il comando di incrociatori, di esploratori, di flottiglie o squadriglie di siluranti, sommergibili o M. A. S., od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni, purchè abbiano diritto al riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

(Approvato).

Art. 26.

Agli ufficiali collocati « a disposizione » competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo o gli assegni ed indennità varie del grado raggiunto durante la loro permanenza « a disposizione ». Gli ammiragli di squadra, designati d'armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « a disposizione » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano all'atto del passaggio « a disposizione » od a quello raggiunto durante la loro permanenza in tale posizione.

Agli ufficiali ammiragli ed ai capitani di vascello, nonchè agli altri ufficiali della Regia marina aventi gradi corrispondenti, che siano collocati in ausiliaria ai termini dell'articolo precedente, e che abbiano però diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915–18, ovvero di una campagna 1915–18 e di una della guerra italo-turca 29 settembre 1911–18 ottobre 1912, oppure di una campagna 1915–18 e di due campagne nelle Colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:

capitani di vascello e gradi corrispondenti: lire 9000;

capitani di vascello che abbiano tenuto durante la guerra, per un periodo di almeno tre mesi e lodevolmente, i comandi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente: lire 12.000;

contrammiragli e gradi corrispondenti: lire 12.000;

ammiragli di divisione e gradi corrispondenti: lire 14.000;

ammiragli di squadra e gradi corrispondenti: lire 16.000;

ammiragli di squadra designati d'armata: lire 18.000.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento dell'indennità stabilita nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 27.

Gli ufficiali collocati « fuori organico » sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che essi rivestivano nel servizio permanente effettivo.

Essi possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private con le modalità e le limitazioni stabilite dall'articolo 9 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 516. Coloro che ne hanno particolare attitudine possono essere destinati dal Ministro per la marina, in seguito a domanda, all'inquadramento delle Organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità, da fissarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, e sono considerati a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità di cui al seguente articolo.

Il periodo trascorso «fuori organico» si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di «fuori organico» gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per 8 anni e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro età e della loro idoneità.

(Approvato).

Art. 28.

Agli ufficiali collocati « fuori organico » competono quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie del grado rivestito nel servizio permanente effettivo o di quello raggiunto nella posizione di « fuori organico ».

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali «fuori organico» hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo, od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

(Approvato).

Art. 29.

Gli ufficiali appartenenti a corpi, ruoli e gradi, per i quali sono previste vacanze annuali

necessarie o limiti di permanenza massima di grado, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la marina, possono far domanda di collocamento « a disposizione », se ufficiali ammiragli e capitani di vascello o gradi corrispondenti, e « fuori organico », se di grado inferiore. Tali domande possono essere accolte dal Ministro per la marina, soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle.

Per gli ufficiali ammiragli e generali dei seguenti corpi, tali domande possono essere accolte, purchè non si venga a superare complessivamente, per le cause previste dall'articolo 18 della presente legge, il sottoindicato numero di vacanze:

	Vacanz	ze mas	sime
Ammiraglio di squadra e de-			
signato d'Armata	N. 2	all'a	nno
Ammiraglio di divisione e			
contrammiraglio	» .4	· »	
Generale ispettore del Genio			
navale	» 1	in a	nni 4
Tenente generale del Genic)		
navale	» 2	2 »	4
Maggior generale del Genio			
navale	» 3	; »	4
Tenente generale Corpo sa-			
nitario	» -	1 >	4
Maggior generale Corpo sa-			
nitario		1	» 4
Tenente generale Corpo com-			
missariato	»	1	» 4
Maggior generale Corpo com-	•		•
missariato))	1	» 4
Tenente generale Corpo ca-	. ,	÷	
pitanerie di porto	. »	1	» 4
Maggior generale Corpo capi-			
pitanerie di porto	, »	2	» 4
(Approvato).			

Art. 30.

Gli ufficiali prescelti iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », conseguono la promozione in dette posizioni subito dopo i pari grado che li precedevano nei quadri stessi e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati «a disposizione» o «fuori organico», possono conseguire, a scelta assoluta, l'avanzamento in tali posizioni, dopo che siano stati promossi tutti i pari grado prescelti iscritti nel quadro nel quale essi non furono compresi, nonchè tutti i pari grado prescelti, ma non iscritti in quadro, che li precedevano in ruolo nel servizio permanente effettivo e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento in servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza nelle posizioni stesse.

. (Approvato).

Art. 31.

Nell'articolo 62 del vigente Testo Unico sull'avanzamento, alle parole « in soprannumero dei quadri organici », o « in soprannumero », sono sostituite le altre «a disposizione».

Agli ufficiali previsti dall'articolo stesso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali collocati « a disposizione ». (Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Per la prima formazione del Ruolo dei Comandi marittimi del Corpo di Stato Maggiore, potranno esservi trasferiti d'autorità, a giudizio del Ministro per la marina, sentite le competenti Commissioni d'avanzamento:

- a) i capitani di vascello trattenuti in servizio in base al comma 2°, n. 2 ed all'ultimo comma dell'articolo 34 del Testo Unico sull'avanzamento, salvo che avanzino domanda di collocamento « a disposizione »;
- b) i capitani di fregata trattenuti in servizio in base agli articoli 56 e 104 del Testo Unico sull'avanzamento, salvo ad essi la fa-

coltà di optare per il trattamento loro spettante in base a detti articoli: nel qual caso, in attesa del collocamento in A.R.Q., faranno parte del ruolo dei Comandi marittimi;

- e) i capitani di fregata trattenuti in servizio in base all'articolo 57 del predetto Testo
 Unico;
- d) i capitani di corvetta trattenuti in servizio in base all'articolo 47 dello stesso Testo Unico.

Le domande di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1935-XIV.

Agli ufficiali di cui ai precedenti comma, che non siano trasferiti nel ruolo dei Comandi marittimi, si applica il precedente articolo 16, salvo il disposto della lettera b) del presente articolo.

Per la prima formazione del ruolo dei Servizi del Corpo del Genio navale saranno trasferiti in detto ruolo, d'autorità o a domanda, a giudizio del Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, i colonnelli del Genio navale nel numero indicato nelle annesse tabelle.

(Approvato).

Art. 33.

Alla entrata in vigore della presente legge decadranno tutti i quadri di avanzamento in corso e le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, provvederanno innanzi tutto alle designazioni per la prima formazione dei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e delle Direzioni e dei Servizi, e quindi alla compilazione delle graduatorie ed elenchi previsti dalla presente legge.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro per la marina ha facoltà di convocare le competenti Commissioni di avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo, per la decadenza dei quadri, il disposto del precedente comma.

(Approvato).

Art. 34.

Gli ufficiali ammiragli e generali in soprannumero, all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nella posizione di «a disposizione», senza diritto a promozione, e vi rimarranno per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge si trovano in A. R. Q. rimarranno in tale posizione. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in A. R. Q.

(Approvato).

Art. 35.

Agli ufficiali del Genio navale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 55 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 36.

La determinazione e la data di applicazione delle vacanze annue necessarie per il Corpo delle Armi navali, avranno luogo con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.

Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui all'articolo 29, comma 2°, della presente legge per i gradi di generale del Corpo stesso.

Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento « a disposizione », se colonnelli o generali, o « fuori organico », se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide quale di esse possa essere accolta, nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.

(Approvato).

Art. 37.

I periodi di permanenza previsti dal precedente articolo 17 decorrono dalla data di

anzianità di grado, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora, per effetto della prima applicazione dei limiti di permanenza massima di grado, si venisse a verificare, nei gradi di generale dei Corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, la cessazione dal servizio permanente effettivo, contemporaneamente o a distanza inferiore a sei mesi, di più generali in ruolo, saranno collocati « a disposizione », a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, anzitutto l'ufficiale avente maggiore permanenza complessiva di grado da generale, e, successivamente, gli altri, con lo stesso criterio.

Gli ufficiali generali rimasti in servizio ai sensi del precedente comma potranno conseguire promozione, ferma però restando per loro la disposizione dello stesso comma.

(Approvato).

Art. 38.

Qualora un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915–1918 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto, sempre che il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

(Approvato).

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 39.

L'ufficiale in congedo non può conseguire l'avanzamento se non possiede i requisiti intellettuali, morali, fisici, di cultura e di capacità, necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, e se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.

La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovrà assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.

(Approvato).

Art. 40.

L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, o per il quale la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare, in attesa di ulteriore prova, non può essere preso in esame una seconda volta, se non ha prestato un nuovo periodo di servizio da richiamato, successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. È in facoltà del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale a un nuovo giudizio.

(Approvato).

Art. 41.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, potranno essere stabiliti, per quei corpi, ruoli e gradi di ufficiali della Regia marina, per i quali sarà giudicato necessario, fissandone le norme relative, i limiti di promovibilità, ossia quei limiti di età, oltre i quali l'ufficiale in servizio permanente effettivo non può conseguire promozione in servizio permanente effettivo, anche se esistano vacanze.

(Approvato).

Art. 42.

Con decreto Reale e con le altre norme prescritte dalla legge in data 3 aprile 1928, numero 918, sarà provveduto alla compilazione di un nuovo Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, nonchè a quella degli altri Testi Unici previsti dall'articolo 1 della legge succitata.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la marina di emanare, con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del Regolamento.

(Approvato).

Art. 43.

La presente legge entrerà in vigore dal 1º gennaio 1936-XIV, salve le eccezioni in essa previste.

(Approvato).

Art. 44.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 22-bis ultimo comma, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 74, 81, 2° comma, del Testo Unico sull'avanzamento, nonchè tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 104 del predetto Testo Unico restano in vigore solo agli effetti degli articoli 32 e 34 della presente legge.

(Approvato).

NOTE ALLE TABELLE

1. – Le tabelle, dal n. 1 al n. 7 incluso, stabiliscono il numero delle vacanze e delle promozioni per la prima formazione del ruolo dei Comandi Marittimi del Corpo di Stato Maggiore e del ruolo dei Servizi del Corpo del Genio Navale, per l'assestamento degli organici dei vari corpi, ruoli e gradi, e, infine, per il ritmo normale dell'avanzamento.

Le vacanze sono stabilite in base agli organici riportati nelle tabelle stesse.

2. – Nella eventualità che, dovendosi apportare delle varianti proporzionali alle vacanze nei casi previsti dalla presente legge, ne risultino frazioni di unità, queste, in massima, saranno trascurate, se inferiori a 0,5, ed arrotondate alla unità superiore, se uguali o superiori a 0,5,

THE STATE OF STORE

Taro	C. N.)
CORPO DI STATO MAGGIOTA	Puolo dei Comandi Navali (Ruolo C. N.)
ATO	Xavali
12.17	Jomandi
SPO SPO	dei.
$\frac{1}{2}$	Puolo

		Totale	,		19	20	21	20	22	55	
VETTA	SS	Puori organico, in ausiliaria, imissioni, ecc.			es -	3	ಣ	Ç1 .	ç1	c 1	
CAPITANI DI CORVETTA	7acanze 1	inoizomor¶ obsrg ls eroirequs		l	10	10	10	15	. 18	18	
CAPITAN		Passaggi Al ruolo C. M.		-	9	E E	0	- භ	C1	61	
	0	lour ib itsoq		149	140	130	119	114	114	114	
		Totale			24	55	55	19	18	. 18	
EGATA	ecessarie	Fuori organico, fin ausiliaria, dimissioni, ecc.			сı	67	Ç.J	Ç1	က	က်	
Capitani di fregata	Vacanze necessarie	inoizomorT obarg la enoiroqua		. 1	∞ -	∞ ·	∞ ,	∞	10	10	
CAPITA	Α	iggssagg .M. O olour la		1	14	12 (I)	12	6 6	10	10	
	c	olour ib itsoI		132	118	106	94	06	06	06	
		Totale			13	. 13	13	10	10	10	
VASCELLO	ecessarie	, disposizione, in ausiliaria, ecc.		əzuı			letamel sarie r		s oni4		
	Vacanze necessarie	inoizomord obsrg la oroiroqus		oroiroqua	oberg	pu vz	. ДУСУП	rma la	of is ob	Quan	
CAPITANI DI	1	iggsssatt .M. O olour la		. 1	ۍ -	5 (1)	70	4 (2)	67	. 67	
		olour ib itsoT		67	62	57	52	50		50	
				:	•	•	•	•	•	•	
		ANNI		· · · ·	•	•	•	•	· · · ·	•	
				1935	, 9861	1937	8661	6861	1940	1941	

NOTA. — Due dei posti di Contrammiraglio possono essere riservati a Capitani di Vascello provenienti dal ruolo dei Comandi Marittimi, senza diritto, ad ulteriore avanzamento ad Ammiraglio di Divisione (articolo 1 della legge).

(1) A diminuzione del Ruolo Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.

(2) Di cui 2 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per completamento del Ruolo dei Comandi Marittimi.

(3) Di cui 4 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per completamento del Ruolo dei Comandi Marittimi.

TABELLA 2.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1935

CORPO DI STATO MAGGIORE Ruolo dei Comandi Marittimi (Ruolo C. M.)

CAPITANI DI CONVERTIA	35	35	35	35	30	19	G	r ləb oəinsgrO	ojon.	
TATIONAL PRESENTATION OF THE PARTY OF THE PA	9	ဗ	9	າວ	က			Totale	ssarie	A
CAPITANI Capit. Vascello del Ruolo C. M. (a) Capit. Vascello del Ruolo C. M. (b) Capit. Vascello del Ruolo C. M. (c) Capit. Vascello del Ruolo C. M. (d) Capit. Vascello del Ruolo C. M. (e) Capit.	4	++	*#	က	က			in ausiliaria, dimissioni, ecc.	ze nece)RVETT.
Capta Capt	çı	Ç1	¢1	c1 				inoizomor4 obsrg ls	Vaean	I DI C
Capta Capt	9	9	9	10	#	10	6	Totale	grado	APITAN
Appropriate the property of th	44	- #	₹	1~	9	က	ಣ	eroirefini	ss. nel	ט
Totalitation of the first of th	çı	ଚୀ	çı	က	∞	-1	9	Dai pari grado del N. Dolour leb	Immi	
Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	45	42	42	38	26	14	ur ləb oəinsgrO	olou	
APITANI OF TABLE OF T	1.		7	1				Totale	ssarie	
APITANIANI OF TATANIANI OF TATANIANI OF TATANIANI OF TATANIANI OF TATANIANI OF TATANIANI OF TATANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIA	10 10	9	ಚ	9		1	.	, sinailiana ni	se nece	REGATA
APITANIA OF THE CAST OF THE CA	¢1	1	c1	-		1.	1	oberg la	Vacan	IQ
APITANIA OF THE CAST OF THE CA	L~	7	7	11	12	12	14	Totale	grado	APITAN
The state of the s	ç1	ତୀ	c1	c1			1	Interiore	ss. nel	Z)
APHTAN TO TO THE TANK TO THE T	 	ıĢ	īĠ	G 	12	12	14	del ruolo C. N.	Immis	
The state of the s	17	17	21	17	15	10	JO	ur ləb oəinsgıO	oloi	
The state of the s	- .H	ಣ		က				Totale	ssarie	
Totale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	r oniT	complet:	oqueur	lelle va	oou ozura	essarie	nel grado	in ausiliaria, ecc.	ze nece	SCELLO
CAPITANI CAPITA	obnan9 q	onognav O ib itso	indirtta nmr r tnot	gaS a it oilgarin	essev. ti	llo del R. o C. N.	olo C. M. (a)	oberg le	Vacan	TDI VA
Si obsig lsd Si obsidention on the state of	मी 	6	4	ಭ	. 10	ι φ	, £0	Totale	rado	\PITANI
	61	-	ତା	-				arorretai	ss. nel	CA
Dal Car Si rollo Car Na Car Si	61	G I	01		10	10) ე	.N .O elour	Immis	
			÷		•	•	•			
	•	•	•	•						
ANNI		•	•	•	•	•	•	Z Z		
	<u> </u>	=	. 0	 ට	· ·			Y		
1936 1938 1939 1940	1942	F61	194	193	193.	193	193(

(a) I Capitani di Vascello del ruolo C. M. possono avanzare al grado di Contranmiraglio del Ruolo C. N. nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E. (articolo 1 della legge).

TABELLA 3.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1935

CORPO DEL GENIO NAVALE Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)

		Totale	١.	6	10	G			1	2	7	
3 I	necessarie	Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.		-	1		1	1	posed.	ı	П	-
MAGGIORI	Vacanze r	inoizomor4 obsrg ls eroireque		4	лG	4	īĠ	ĭΘ	10	тФ	10	J.O.
M	1	iggssagg S olour la		4	4	4		1	 1	1	1	1
	oį	our ib itsoT	53	48	43	38	36	36	36	36	36	36
		Totale	1	∞	10	6	ıĢ	īΟ	ro	J.O.	уO	ıΩ
NELLI	ecessarie	tuori organico, in ausiliaria, coo, inoissimib	1.	67	C1	67	63	23	c 3	61	y ຄາ	61
TENENTI COLONNELLI	Vacanze necessarie	inoizomor4 obsrg ls eroirequs		67	က		67	¢.1	6 1	. 61	-	67
TENENT	Ä	iggassaq .2 oloni la		4	$oldsymbol{5}$	<u>ي</u>	H	H			7	Г
	О	Iour ib itsoq	46	42	37	33	32	33	32	35	32	33
		Totale	1	က	4	ಣ	6.1	67		. 61	Т	61
LI	necessarie	,enoisisogsib A in susiliaria, iose, inoissimib	opea	g lən e	irssə	əəu əz	Azczn	qejje	отпэш	etəlqn	8 cor	oniA
COLONNELLI	Vacanze n	inoizomorT sang Is eroireque	,	oroirag	Ins op	gra lət	ı EZUE	sev sl	orma	î is ol	onenQ	
Ö	Λ	Passaggi S olour la	1	1)	1 (1)	1	l		l			
	C	Posti di ruol	12	Π	10	6	<u> </u>	6	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	6
		I	, •	· · ·	•	· · ·	· · ·			•	•	•
		A N N	•				· · ·		· · ·	•	•	·
			1935 .	1936 .	1937 .	1938	1939	1940 .	1941 .	1942	1943 .	1944 .

(1) In base all'articolo 32 della legge ed a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi. (2) A diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE Ruolo dei Servizi (Ruolo S.).

	olo	ur ləb oəinegrO		ಸಂ	10	15	17	17	17	17	17	17	
	ssarie	Totale			1	П	ಣ	က	က	က	က	ಣ	
RI	Vacanze necessarie	Pnori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.				H		જા		61	П	¢.1	
MAGGIOR		inoizomor obsrg ls eroirequs					6.1	-	Ç1		c 1	-	
M.	grado	əlstoT	l f	70	20	9	10	ಣ	က	က	က	ಣ	
	Immiss. nel	Dal grado enoirenio osinu olour leb			H	63	. 4	ÇI	61	63	c1	ç1	
	Immis	Dai pari grado del ruolo D.		-11	4	4	_	~	-	 -		-	
	olo	ur ləb oəinsgrO		4	6	14	-1	14	14	#	7	14	
	ssarie	Totale		-		1	က	ા	ಣ	61	က	σι	
COLONNELLI	Vacanze necessarie	Puori organico, in ausiliaria, imissioni, ecc.	İ	.		.	67	61	લ	¢1	ଦା		
	Vacan	inoizomor absrg ls eroirequs					<u></u>		 -		1		
TENENTI	grado	Totale		4	ಸರ	ಬ	ေ	61	ಣ	63	ಣ	61	
L	Immiss. nel	Dal grado enorietriore G olour leb		1			63	П	61		Ç1		
	Immis	obsrg grad is O G olour leb		41	20	70	-	F-1	H	-	-	, , ,	
	olo	ur ləb oəinegrO		=	61	ಣ	ಣ	ಣ	က	က	ಣ	က	
	ssarie	əlstoT				1	_		—		per	7.	
NELLI	Vacanze necessarie	A disposizione, in susilistis, in cos. inoissimib					_	İ	 -		-1		
OLONNE	Vacan	inoizomor as Is eroireque				1					1		
COL	grado	Totale		-	—	-	_		7	!			
	Immiss. nel g	Oal grado inferiore del ruolo S.					H		П			-	
	Immi	Dal ruolo D.				-			-	'			
		ANNI	,				• • •				•		
	٠	AN		1936 .	1937 .	1938 .	1939 .	1940 .	1941 .	1942 .	1943 .	1944 .	

ņ

TABELLA

CORPO SANITARIO (Medici).

Totale မ 9 Vacanze necessarie dimissioni, ecc. c) 01 c) Ø in ausiliaria, **C1** MAGGIORI Fuori organico, superiore al grado Promozioni Posti ruolo $\frac{36}{2}$ 3636363636 $\vec{\mathbf{d}}$ Vacanze necessarie TENENTI COLONNELLI dimissioni, ecc. ٠. Ø, 01 က in ausiliaria, Fuori organico, superiore CJ al grado **C1** Promozioni Posti ruolo 30 3030 30 3030di Totale **CJ** 01 c) Vacanze necessarie dimissioni, ecc. COLONNELLI in ausiliaria, Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado , anoizisoqsib A superiore Quando si forma la vacanza nel grado superiore al grado Promozioni Posti ruolodi <u>.</u> 1941 1937 19391940 1938

TABELLA 6.

LEGISLATURA XXIX -- 1ª SESSIONE 1934-35 -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1935

Totale ဗ 9 Vacanze necessarie dimissioni, ecc. **©**3 **C3 ©1** in ausiliaria, MAGGIORI Fuori organico, superiore al grado Promozioni 383838 ruolo383838di Totale Vacanze necessarie TENENTI COLONNELLI dimissioni, ecc. C3 ေ **C3** O O in ausiliaria, Fuori organico, superiore CORPO DI COMMISSARIATO C1 Ö ω al grado Promozioni 30 30 Posti ruolo30 3030 30 Totale **C1** c₁ C) Vacanze necessarie dimissioni, ecc. Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado in ausiliaria, COLONNELLI , anoizisoqsib A superiore Quando si forma la vacanza nel grado superiore al grado inoizomorq Posti ruoloANNI 1941

۲

TABELLA

LEGISLATURA XXIX — 1a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1935

Totale necessarie dimissioni, ecc. ಣ in ausiliaria, MAGGIORI Vacanze tuori organico, obsrg ls eroirequs 10 9 Promozioni ruolo525252525252Totale 9 ro 10 9 9 Vacanze necessarie TENENTI COLONNELLI CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO dimissioni, ecc. c: က 'un ausiliaria, tooinganico, al grado euperiore ા 60 Promozioni ruolo41 41 41 4] Totale 01 O က Vacanze necessarie dimissioni, ecc. COLONNELLI airailisus ni Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado-,ənoizizoqsib A superiore Quando si forma la vacanza nel grado superiore al grado Promozioni Posti ruolo12 12 12 12 2 di ANNI 1941

TABELLA 8.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1935

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL S.P. E. DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA

Armi Medici Farmacisti Sariato di Porto		STATO N	STATO MAGGIORE	GENIO NAVALE	AVALE	D. Cl		CORPO S	SANITARIO			
tinobnodention o grandi contrispondentii o g	GRADO	Ruolo dei Comandi navali		Ruolo delle Direzioni	Ruolo dei Servizi	transitorio macchine	Armi	Medici	Farmacisti	Commis-sariato	Capita- nerie di Porto	C. R. E. M.
o gradi corrispondenti o grad	Amwiragiio di Armata	6				!	.•			.		
Hydistone	Ammiraglio di Squadra (1)	69	1	65			65					
ello 60	Ammiraglio di Divisione		1	63	1		63	65	. 1	65	<u>6</u> 5	1 '
6 gradi corrisponder 6 gradi corrisponder 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		.58	1.	09			09	63		63	63	
ii 60 52 54 54 55 — 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5		ŏõ	56	58	58	1	55	09	.	09	09	1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	•	55	54	54	55			<u>5</u> 5	58	55	25	1
di vascello		20	525	. 50	55	50	90	52	26	55	52	1
		<u> </u>	<u> </u>	<u> 2</u>	l	48	<u>.</u>	50	53	50	90	90 10
	Subalterni	章		kg T		. 45	£	02	£5	90	50	<u> </u>

(1) Anche se designato di Armata,

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

2) Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (N. 586).

Art. 1.

I ruoli organici degli ufficiali dello Stato Maggiore, del Genio Navale, delle Armi Navali, Medici, Commissari e del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui alla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive varianti, sono modificati come risulta dalla tabella A annessa alla presente legge, ferma restando per gli ufficiali dello Stato maggiore e delle Armi navali la disposizione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici previsti dalla tabella A di cui al precedente articolo 1 saranno raggiunti entro il 1940, con la gradualità stabilita per ciascun Corpo dalle tabelle B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 e B-6 annesse alla presente legge. (Approvato).

Art. 3.

Il limite di età previsto dall'articolo 37 lettera a) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i concorsi di ammissione alla Regia Accademia Navale in qualità di allievi ufficiali del Genio Navale e delle Armi Navali è elevato da 20 a 21 anni.

Parimenti sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di età previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 1º gennaio 1936-XIV.

(Approvato).

 $\label{eq:tabella} \textbf{Tabella} \ A.$ QUADRI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI VARI CORPI DELLA REGIA MARINA

GRADO	Stato maggiore	Genio navale	Armi navali	Medici	Commissari	C. R. E. M.
Ammiraglio d'Armata	3					
Ammiraglio di Squadra.	5	1)			
Ammiraglio di Divisione Contrammiraglio Capitano di Vascello	12	2	$\left\{ (a) 2 \right\}$	1	1	
Contrammiraglio	9	3	}	1	1	
Capitano di Vascello $\left \stackrel{\stackrel{\scriptstyle .}{\Sigma}}{\Xi} \right $	79	16	7	10	11	
Capitano di Fregata $\langle 5 \rangle$	159	45	23	30	32	
Capitano di Corvetta	190	65	26	39	4.4	
Tenente di Vascello	470	135	66	87	110	176
Sottotenente di vascello	225	60	35	40	40	306

(a) Di cui uno solo del grado 3º.

TABELLA B-1.

CORPO DI STATO MAGGIORE

					O I	RGAN	ICI				
GRADO	Al 31	19	936	19	37	19	38	19	39	19	940
	dicembre	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1936	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1937	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1938	Varia- zioni neli'anno	Organici al 31 di- cembre 1939	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1940
Ammiraglio d'Armata	3		3		3		3		3		3
Ammir. di Squadra .	5		5		5		5		5		5
Ammir. di Divisione .	12		12		12		12		12		12
Contrammiraglio	7		7		7	+ 2	9		9		9
Capitano di Vascello	67	+ 3	70	+ 3	73	+ 3	76	+ 2	78	+ 1	79
Capitano di Fregata	129	+ 6	135	+ 6	141	+ 6	147	+ 6	153	+ 6	159
Capitano di Corvetta	146	+ 9	155	+ 9	164	+ 9	173	+ 9	182	+ 8	190
Tenente di Vascello .	461	+ 9	470		470		470		470		470
Sottoten. di Vascello Guardiamarina	278	10	268	10	258	10	248	10	238	_ 13	225

TABELLA B-2.

CORPO DEL GENIO NAVALE

	ORGANICI														
GRADO	Al 31	1986			1937			1938			1939			1940	
	dicembre 1935	Varia- zioni nell'anno	zioni ai 31 di-		'aria- zioni ll'anno	Organici al 31 di- cembre 1937	Varia- zioni nell'anno		Organici al 31 di- cembre 1938	Varia- zioni nell'anno		Organici £l 31 di- cembre 1939	Z	ria- oni 'anno	Organici al 31 di- cembre 1940
Generale Ispettore .	1		1			1			1			1			- 1
Tenente Generale .	2		2			2			2	_		2			2
Maggior Generale	3		3			3			3			3			3
Colonnello	12		12	+	1	13	 !	2	15	-	1	1 6			16
Tenente Cofonnello .	46		46		ı	45			45			45			45
Maggiore	52	- 2	54	+	3	57	+	3	60	+	3	63	+	2	65
Capitano	145	_ 2	143		2	141	 	2	139		$_2$	137		2	135
Subalterni	87	_ 5	. 82		6	76		6	70		5	65		5	60

TABELLA B-3.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	ORGANICI													
	Al 31	1986		19	37	19	38	19	39	1940				
	di c embre 1935	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1936	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1937	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1938	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1939	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1940			
Generale Ispettore .)													
Tenente Generale Maggior Generale	(a) 2		2		2		2		2		. 2			
Colonnello	6		6		6	+ l	7		7	· 	7			
Tenente Colonnello .	20		20	+ 1	21	+ 1	. 22		22	+ 1	.23			
Maggiore	20	+ 1	21	+ 1	22	+ 2	24	+ 1	25	+ 1	26			
Capitano 🗀	60		60	+ 1	61	+ 1	62	+ 2		+ 2	66			
Subalterni	35		35		35		35	·	35		35			

⁽a) Di cui uno solo del grado 3º.

TABELLA B-4.

CORPO SANITARIO (Medici).

	ORGANICI													
GRADO	Al 31	19	36	19	37	19	38	19	39	1940				
	dicembre 1935	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1936	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1937	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1938	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1939	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1940			
Tenente Generale	1		1	-	1		1		1		1			
Maggior Generale	1		1		1		1		1		1			
Colonnello	7		7	+ 1	8	+ 2	10		10		10			
Tenente Colonnello .	3 0		30		30		30		3 0		30			
Maggiore	36		36		36	+ 2	38	+ 1	39		39			
Capitano	85		85	·	85	+ 1	86	+ 1	87		87			
Subalterni	30	+ 2	32	+ 2	34	+ 2	36	+ 2	38	+ 2	40			

Tabella B-5.

CORPO DI COMMISSARIATO

•	ORGANICI													
GRADO	Al 31	19	36	19	37	19	38	19)39	1940				
	dicembre 1935	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1936	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1937	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1938	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1939	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1940			
Tenente Generale	1	<u>-</u>	1		1		1		1		1			
Maggior Generale	1		1		1		1		1		1			
Colonnello	9		9		9	+ 2	11		11		11			
Tenente Colonnello .	30		30		30	+ 1	31	+ 1	32		32			
Maggiore	38	+ 1	39	+ 1	40	+ 2	42	+ 1	43	+ 1	44			
Capitano	99	+ 3	102	+ 3	105	+ 2	107	+ 2	109	+ 1	11			
Subalterni	40		40		40		40		40	_	40			

Tabella B-6.

CORPO REALI EQUIPAGGI MARITTIMI

GRADO		ORGANICI													
	In base	1936		. 19)37	19	38	19	39	1940					
	alla legge 20 dicem- bre 1932 n. 1613		Organici al 31 di- cembre 1936	zioni			Organici al 31 di- cembre 1938	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1939	Varia- zioni nell'anno	Organici al 31 di- cembre 1940				
Capitano	121	+ 10	131	+ 10	141	+ 12	153	+ 12	165	+ 11	176				
Subalterni	204	+ 19	223	+ 19	242	+ 22	264	+ 21	285	+ 21	306				

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

3) Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina (N. 587).

Art. 1.

È istituito un ruolo speciale di ufficiali inferiori di complemento della Regia marina appartenenti ai Corpi di stato maggiore e per la Direzione delle macchine da trattenersi in servizio attivo fino, al massimo, al compimento del 42º anno di età.

Nel suddetto ruolo possono essere iscritti, a domanda, gli ufficiali di complemento dello stato maggiore e per la Direzione della macchine che abbiano ultimata la ferma di leva o quella volontaria.

(Approvato).

Art. 2.

Il numero degli ufficiali di complemento da iscrivere nel ruolo speciale di cui al precedente articolo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze, entro i limiti fissati dalla seguente tabella:

A) Ufficiali dello stato maggiore.

Tenenti di vascello	N.	96
Sottotenenti di vascello) >)	238

Totale . . . N. 334

B) Ufficiali per la Direzione macchine.

Capitani													
Tenenti	•	•	٠	•	•		•	•		•	. (,,	120
Tenenti Sottotene	nti	• .				,					•	"	109
							\mathbf{T}	ota	ale			N.	199
													==

Nel numero sopra indicato sono compresi gli ufficiali di complemento dello stato maggiore e per la Direzione macchine in servizio per ferme volontarie.

Nel determinare il numero degli ufficiali da iscrivere annualmente nel ruolo speciale di cui al presente articolo si terrà conto, oltre che dei suddetti ufficiali di complemento in servizio con ferme volontarie e degli ufficiali inferiori dello stato maggiore e per la Dire-

zione macchine delle categorie in congedo richiamati in temporaneo servizio attivo per esigenze di carattere ordinario, anche della spesa derivante dalla nomina in soprannumero a guardiamarina e a sottotenente in S. P. E., di cui al Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 162.

Il numero degli ufficiali previsti dai precedenti comma 2º e 3º dovrà pertanto trovare compenso in altrettanti posti vacanti nei ruoli di cui al 1º comma del presente articolo. (Approvato).

Art. 3.

L'iscrizione nel ruolo speciale è fatta inizialmente per anni tre, allo scadere dei quali può essere confermata annualmente fino al limite di età di cui all'articolo 1.

Tanto la iscrizione iniziale per anni tre, quanto le successive conferme vengono concesse, su domanda, a quegli ufficiali che, a giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro, posseggano le necessarie qualità professionali, militari e morali.

I prescelti conservano la loro anzianità assoluta e relativa.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'avanzamento nel ruolo speciale non sono prescritti esami nè corsi d'istruzione.

Le promozioni nel ruolo speciale avranno luogo distintamente per ciascun corpo e saranno effettuate col criterio dell'anzianità per i guardiamarina ed i sottotenenti per la Direzione macchine, ed a scelta assoluta per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, indipendentemente dal posto da essi già occupato nel corrispondente ruolo ordinario di ufficiali di complemento.

Le condizioni di imbarco per la promozione sono quelle stabilite per i pari grado del S. P. E.; quelle minime di permanenza nel grado sono di anni tre per i guardiamarina e sottotenenti per la Direzione macchine e di anni sette per i sottotenenti di vascello e tenenti per la Direzione macchine, fermo restando in ogni caso il disposto del 1º comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi

sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni. (Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali del ruolo di cui all'articolo 1 cessano di farne parte:

- a) al compimento del 42º anno di età;
- b) a domanda;
- c) per infermità che li rendano inabili a continuare o a riassumere il servizio, dopo trascorsi 12 o 6 mesi continuativi di infermità, a seconda che questa dipenda o no da cause di servizio;
- d) perchè non confermati in servizio, a norma dell'articolo 3 della presente legge;
- e) perchè dispensati per scarso rendimento, inidoneità agli uffici del grado od altri motivi, su proposta delle Autorità dalle quali dipendono e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

(Approvato).

Art. 6.

Durante i periodi di infermità di cui alla lettera c) del precedente articolo, spettano agli ufficiali le stesse competenze degli ufficiali pari grado del S. P. E. collocati nella corrispondente posizione di aspettativa.

(Approvato).

Art. 7.

Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale, che lasciano il servizio in applicazione delle lettere a) c) d) del precedente articolo 5, è corrisposta una indennità pari al totale dei versamenti effettuati alla « Cassa ufficiali della Regia marina », di cui al seguente articolo 9, aumentati degli interessi e di altri eventuali premi, secondo le norme e condizioni che saranno stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Inoltre gli ufficiali anzidetti, se dispensati dal servizio in base alla lettera d) dell'articolo 5 e sempre che la dispensa non derivi da scarso rendimento o da inidoneità agli

uffici del grado, sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza loro spettante in un biennio.

Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale che lasciano invece il servizio in applicazione della lettera e) del precedente articolo 5, è corrisposta una indennità pari ai versamenti del 6 per cento sullo stipendio da essi effettuati alla « Cassa ufficiali della Regia marina », aumentati degli interessi secondo le norme e condizioni fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Nessun trattamento economico spetta agli ufficiali previsti dalla lettera b) del precedente articolo 5, all'atto della loro cessazione dal servizio.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficiale di complemento che, per il motivo di cui alla lettera a) del precedente articolo 5, cessa di appartenere al ruolo speciale istituito con la presente legge, consegue, all'atto della cessazione, se ritenuto idoneo, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del proprio Corpo, fermo restando però il disposto del 1º comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 9.

Gli stipendi lordi degli ufficiali di complemento del ruolo speciale sono soggetti ad una ritenuta mensile del 6 per cento a favore della « Cassa ufficiali della Regia marina », per la costituzione di un fondo destinato alla liquidazione della indennità di cui al precedente articolo 7.

Al fondo di cui trattasi contribuisce, in aggiunta, l'Amministrazione della Regia marina con una quota mensile pari al 4 % dello stipendio lordo.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Per la prima formazione dei ruoli di cui all'articolo 1 gli ufficiali saranno tratti, previa loro domanda ed a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, dagli ufficiali di complemento che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano comunque in temporaneo servizio attivo non per obblighi di leva o ferma volontaria.

Fino alla concorrenza rispettivamente di un quarto dell'organico fissato dall'articolo 2 per i tenenti di vascello e per i capitani per la Direzione macchine e di un decimo per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, come pure per i guardiamarina ed i sottotenenti per la Direzione macchine, possono esservi ammessi ufficiali da richiamare dal congedo nei limiti di anzianità e secondo le condizioni che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

Il servizio prestato dagli ufficiali di cui ai due comma precedenti, dopo quello di leva o volontario, viene computato, agli effetti della conferma nel ruolo speciale, in deduzione dei 3 anni prescritti dal 1º comma del precedente articolo 3.

Sono abrogati gli ultimi tre comma dell'articolo 23 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificati dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge n. 3328, in data 27 dicembre 1928 e l'articolo 51 della citata legge 8 luglio 1926, n. 1178.

È altresì abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge. (Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme pel conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza » (N. 535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme pel

conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 535.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto nautico anteriormente alla entrata in vigore dei programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449, possono ottenere l'abilitazione a macchinista per motonavi, se abbiano compiuto con esito favorevole lo speciale corso teorico-pratico a tal uopo istituito presso il Regio Istituto superiore d'ingegneria di Genova e presso il Regio Istituto industriale di Trieste, o che fosse all'uopo istituito presso quegli Istituti nautici a ciò autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quello delle comunicazioni.

I predetti patentati macchinisti navali in 1^a che non abbiano seguito – o non possono seguire – il corso di cui al precedente comma otterranno ugualmente l'abilitazione a macchinista per motonavi purchè provino di avere acquistato un minimo di due anni di navigazione in servizio di macchina per motonavi. A tal fine è considerata utile anche la navigazione acquistata su Regie navi azionate da motori a combustione interna.

(Approvato).

Art. 2.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma in base ai programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449 e successive modificazioni, per ottenere la abilitazione a macchinista per motonavi debbono provare di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio

di macchina su motonavi od al servizio di motori endotermici su Regie navi, o di avere effettuato sei mesi di lavoro in stabilimenti di costruzione o di riparazione di motori endotermici, che il Ministero delle comunicazioni riconoscerà di adeguata importanza.

(Approvato).

Art. 3.

I diplomati macchinisti navali in 1^a che abbiano conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore dei programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449 e successive modificazioni, nel conseguire la patente di grado otterranno anche l'abilitazione a macchinista per motonavi purchè provino, in relazione a quanto è stabilito nella lettera d) dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, che il periodo di navigazione da essi compiuto sia di almeno un anno in servizio di macchina a vapore e uno in servizio di macchina su motonavi.

Per i diplomati stessi non sarà richiesto il periodo di un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi, se, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato con esito favorevole il corso teorico-pratico presso le seuole indicate nell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 4.

La condotta degli impianti elettrici a bordo delle navi mercantili è riservata ai patentati macchinisti navali in 1^a che abbiano ottenuto apposito certificato di abilitazione alle condizioni e con le modalità appresso indicate.

La suddetta abilitazione è di due classi.

Quella di prima classe autorizza alla condotta degli impianti elettrici di potenza erogata superiore a 2.000 Kw.

Quella di seconda classe autorizza alla condotta degli impianti elettrici di potenza erogata non superiore a 2.000 Kw.

Il Governo del Re su proposta del Ministro delle comunicazioni potrà emanare disposizioni intese a prescrivere speciali requisiti per l'abilitazione a condurre impianti elettrici per

la propulsione delle navi, quando tali impianti abbiano una potenza propulsiva superiore a 5.000 cavalli.

(Approvato).

Art. 5.

I patentati macchinisti navali in 12 che abbiano conseguito il diploma di Istituto nautico anteriormente all'entrata in vigore dei programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449, possono conseguire il certificato di abilitazione di 2ª classe, purchè provino di avere navigato per almeno un anno su navi della Regia marina o della marina mercanti e in servizio di impianti elettrici la cui potenza - somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce - non sia inferiore a 250 Kw., e di avere superato con esito favorevole un esame teorico-pratico presso la Capitaneria di porto secondo programmi da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni, oppure avere seguito con esito favorevole il corso di studio presso quegli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con quello dell'educazione nazionale.

Dall'esame suddetto potranno essere dispensati, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano navigato per almeno un anno quali addetti ai servizi di impianti elettrici di bordo di potenza installata non inferiore a 1000 Kw. come sopra precisata, dando buona prova.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto nautico del Regno posteriormente alla entrata in vigore dei programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e successive modificazioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione di 2ª classe purchè provino di avere navigato almeno per un anno su navi della Regia marina o della marina mercantile in servizio di impianti elettrici la cui potenza — somma delle potenze utenti esclusa quella destinata al circuito luce — non sia inferiore a 250 Kw. e di avere dato buona prova durante il servizio stesso.

I macchinisti per motonavi s'intendono senz'altro abilitati alla condotta di impianti elettrici di potenza erogata non superiore a 2000 %w.

(Approvato).

Art. 6.

I macchinisti navali in 1ª muniti dell'abilitazione di 2ª classe potranno ottenere l'abilitazione di 1ª classe purchè dimostrino di aver navigato, per almeno due anni – dando buona prova durante detta navigazione – in qualità di ufficiali adibiti ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore ai 1000 Kw., calcolando tale potenza come indicato all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 7.

I diplomati macchinisti navali all'atto dei conseguimento della patente di macchinista navale in 1ª potranno ottenere anche il certificato di abilitazione di 2ª classe purchè abbiano acquistato – dando buona prova – almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici della potenza indicata al 1º comma dell'articolo 5.

(Approvato).

Art. 8.

La prova del risultato favorevole del servizio prestato agli impianti elettrici di bordo dovrà essere data dagli interessati secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 200 Kw. ma non superiore ai 2000 Kw., dovrà imbarcare un macchinista navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 2ª classe, compreso nel numero di macchinisti stabiliti dalla tabella di armamento.

Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 2000 Kw. dovrà imbarcare, oltre gli ufficiali macchinisti previsti dalla tabella, almeno un macchinista na-

vale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 1ª classe e che sarà addetto esclusivamente ai servizi elettrici di bordo, alla dipendenza del capo macchinista.

Le disposizioni di questo articolo saranno osservate dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono istituiti i seguenti gradi minori per il servizio di macchina:

- 1º motorista navale di 1ª classe;
- 2º motorista navale di 2ª classe.

Tali gradi sono attribuiti sia cumulativamente, sia separatamente per i motori tipo diesel, semidiesel e a scoppio, e abilitano, nei limiti stabiliti dai seguenti articoli 11, 12 e 13, alla condotta dei motori del tipo per il quale il grado è stato conseguito.

(Approvato).

Art. 11.

I requisiti per conseguire il grado di motorista navale di 1ª classe sono:

- a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
 - b) avere compiuto 21 anni di età;
- c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, è inibito il conseguimento di gradi nella marina mercantile;
- d) possedere il titolo di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale o altro titolo equipollente; oppure essere licenziato da una delle scuole dipendenti dal Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima;
- e) aver lavorato per almeno 12 mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori e di aver acquistato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
- f) avere superato un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il motorista navale di 1ª classe potrà diri-

gere apparati motori a combustione interna o a scoppio di qualsiasi potenza, installati sui velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, e motori di potenza non superiore a 400 cavalli asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio.

Potrà, inoltre, dirigere apparati motori a combustione interna od a scoppio di potenza non superiore a 200 cavalli asse su navi addette al trasporto di passeggeri in navigazione costiera, non oltre i limiti dei compartimenti marittimi adiacenti a quelli di inscrizione della nave.

I licenziati della Scuola motoristi della Regia marina potranno conseguire il grado di motorista navale di 1^a classe senza sostenere l'esame teorico-pratico, purchè possiedano tutti gli altri requisiti richiesti per tale grado.

(Approvato).

Art. 12.

I requisiti per conseguire il grado di motorista navale di 2ª classe sono:

- a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria;
 - b) avere compiuto 21 anni di età;
- c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali a norma delle disposizioni in vigore, è inibito il conseguimento di gradi della marina mercantile;
- d) possedere il certificato di compimento del corso elementare superiore o di licenza elementare;
- e) avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento per costruzione o riparazione di motori e di avere acquistato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna di potenza non inferiore a 50 cavalli asse;
- f) avere superato un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il motorista navale di 2ª classe potrà condurre motori a combustione interna di potenza non superiore a 200 cavalli asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria e motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 100 cavalli asse instal-

lati a bordo, come unico mezzo di propulsione, su navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci o di passeggeri per navigazione costiera come definita dall'articolo 5 del Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con Regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, entro i limiti dei Compartimenti marittimi adiacenti a quello di inscrizione della nave o del galleggiante, nonchè su navi e galleggianti adibiti alla pesca.

Per i licenziati delle scuole dipendenti dal Consorzio scuole professionali per la maestranza marittima, che aspirano a conseguire il grado di motorista navale di seconda classe restano ferme le agevolazioni contenute nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, convertito in legge colla legge 2 dicembre 1928, n. 2728.

(Approvato).

Art. 13.

Ai marittimi, che in base alle vigenti disposizioni, hanno conseguito il titolo di motorista patentato, sarà attribuito il grado di motorista navale di 1^a classe, limitatamente al tipo di motore per il quale fu rilasciata la patente e colle facoltà stabilite dall'articolo 11.

Ai marittimi che in base alle predette disposizioni abbiano ottenuto la qualifica di motorista autorizzato a condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore a 100 cavalli asse, sarà attribuito il grado di motorista di 2ª classe, limitatamente al tipo di motore per il quale fu data l'autorizzazione e con le facoltà stabilite dall'articolo 12.

Ai marittimi che, in base alle stesse disposizioni abbiano ottenuto la qualifica di motorista autorizzato a condurre motori del tipo semi-diesel di potenza fino a 100 cavalli asse, sarà attribuito lo stesso grado di motorista di 2ª classe limitatamente al detto tipo di motore e alla detta potenza, e sempre che il motore costituisca mezzo ausiliario di propulsione.

Le Capitanerie di porto provvederanno al ritiro degli attuali titoli ed alla sostituzione con i nuovi titoli con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Le disposizioni del presente articolo avranno

senz'altro effetto, indipendentemente dalla sostituzione del titolo.

I marittimi che hanno frequentato con esito favorevole i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito in legge colla legge 10 dicembre 1925, n. 2302, sono esonerati dall'esame di cui al comma f) dell'articolo 11 o dell'articolo 12 della presente legge, ma devono ugualmente possedere gli altri requisiti fissati dalle predette disposizioni.

(Approvato).

Art. 14.

Oltre ai gradi minori di cui al precedente articolo 10 sono istituite le qualifiche di motorista abilitato e di marinaio motorista.

(Approvato).

Art. 15.

Per ottenere la qualifica di motorista abilitato si richiedono i seguenti requisiti:

- a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
 - b) avere compiuto il 18º anno di età;
- c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, è inibito il conseguimento di gradi della marina mercantile;
- d) avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori endotermici e di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna ed a scoppio;
- e) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il motorista abilitato potrà condurre motori a scoppio e a combustione interna di potenza non superiore a 50 cavalli asse installati come unico mezzo di propulsione su galleggianti di stazza lorda fino a tonnellate 25 adibiti al servizio pubblico per trasporto di merci e passeggeri entro i limiti del compartimento marittimo di inscrizione del galleggiante.

L'autorizzazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è richiesta.

Il motorista abilitato può altresì condurre

motori endotermici di potenza non superiore a 100 cavalli asse, installati come mezzo di propulsione ausiliaria previsti dal penultimo comma dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 16.

Per ottenere la qualifica di marinaio motorista si richiedono, oltre i requisiti di cui ai comma a), b) e c) dell'articolo precedente, i seguenti:

1º avere navigato per almeno sei mesi in servizio di motori endotermici;

2º avere sostenuto, con esito favorevole, un esperimento pratico secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il marinaio motorista è abilitato alla condotta di motori endotermici di potenza non superiore ai 100 cavalli asse installati come mezzo di propulsione ausiliario su velieri addetti al trasporto di merci o alla pesca, di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è richiesta.

(Approvato).

Art. 17.

Per i motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e per i battelli muniti di motore asportabile le funzioni di conduttore e di motorista potranno essere riunite in una sola persona, a giudizio dell'Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo, ai requisiti tecnici del galleggiante ed al risultato favorevole di un esperimento pratico da farsi secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

(Approvato).

Art. 18.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Sono abrogati il Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153 e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 19.

I periti elettrotecnici od elettromeccanici muniti di diploma dei Regi Istituti industriali o di istruzione professionale i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano acquistato almeno 4 anni di navigazione con la qualifica di Capo e Sottocapo elettrotecnico e siano adibiti unicamente ai servizi elettrici, potranno essere imbarcati in sostituzione del macchinista in possesso della abilitazione di 1^a classe prescritto in più della tabella di armamento del 2^o comma dell'articolo 9.

Durante la loro permanenza a bordo essi saranno equiparati, a tutti gli effetti, ai terzi macchinisti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a serutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Stato degli ufficiali del Regio esercito» (N. 637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 637.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FORGES DAVANZATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGES DAVANZATI. Una brevissima dichiarazione desidero fare per la parte del disegno di legge che riguarda il trattamento degli ufficiali in servizio attivo permanente, che hanno lasciato il servizio come minorati di guerra. Credo sia opportuno che il riconoscimento e la raccomandazione, contenute in questa brevissima dichiarazione, vengano da un ufficiale in congedo, in riconoscimento appunto degli altissimi servigi che gli ufficiali in servizio attivo hanno reso durante la guerra,

e per raccomandazione, nei riguardi del trattamento che essi hanno avuto e hanno accettato con mirabile disciplina, quando per le loro ferite hanno dovuto lasciare il servizio attivo permanente. Non ho bisogno di fare qui nessun esame di precedenti, per dire che questo trattamento fatto agli ufficiali effettivi è stato un trattamento estremamente restrittivo. Credo che questa legge, che oggi noi approviamo, contenga appunto alcune norme alle quali bisogna fare la più ampia lode, per avere corretto ingiustizie che erano state fatte. Questo è indispensabile ed utile appunto per poter stabilire il carattere di questa legge o della parte della legge che riguarda il trattamento degli ufficiali effettivi minorati. Credo di dover aggiungere a questo riconoscimento una raccomandazione la quale va al Governo, per quelle che possono essere le applicazioni della legge, senza voler ricorrere ad alcuna modificazione, sia eventualmente per il caso che si creda di dovervi apportare qualche successiva modificazione. Parlo dunque per l'avvenire, vale a dire in sede di applicazione della legge; poichè nelle mie parole non può esservi alcuna intenzione di portare emendamento a quella che è la legge attuale, la quale, ripeto, contiene in sè tali elementi da costituire un primo e solido riconoscimento dei diritti da parte degli ufficiali in servizio attivo permanente. Una raccomandazione invece, che va direttamente al Sottosegretario alla guerra senza bisogno di interpellare il Ministro delle finanze, è quella di voler prendere in benevola considerazione la riassunzione in servizio di tutti coloro i quali avevano già fatto domanda per questa riassunzione, e che possono attendere che la domanda stessa sia tenuta presente secondo la graduatoria di quella presentazione. Raccomando poi che, possibilmente, sia fatta la liquidazione sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non in base all'ultimo stipendio avuto. Considerazione questa che per gli ufficiali eredo possa avere il suo buon fondamento.

Infine ultima raccomandazione è, che, per il calcolo della pensione, invece di tener conto della data del giudizio medio di inabilità, sia tenuto conto della data del collocamento a riposo, e cioè di quando effettivamente esso è avvenuto. Poichè per molti ufficiali effettivi,

tra il giorno in cui è stato pronunciato il parere per il loro allontanamento dalle file dell'esercito e il giorno effettivo del loro collocamento a riposo, è intercorso un lungo periodo durante il quale gli ufficiali rimanevano vincolati.

Io ritengo che a titolo di raccomandazione queste indicazioni possano essere presentate sia all'onorevole Sottosegretario della guerra, che all'onorevole Ministro delle finanze. E non ho altro da aggiungere.

GIURIA, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIA, relatore. Onorevoli colleghi, la vostra Commissione vi ha invitati ad approvare questo disegno di legge che è necessario, che è stato dettato da ragioni di opportunità, di giustizia e di umanità, e nella relazione ha posto in evidenza quali sono i principali vantaggi che questa legge reca al funzionamento del meccanismo disciplinare, e ciò che più monta, come essa rafforzi quel principio di equità cui deve informarsi qualunque buon governo disciplinare. E ciò ha ottenuto col circondare di cautele l'intervento del Ministro, e anche limitandolo in qualche caso alla sola possibilità favorevole agli ufficiali.

Vi è stato poi rappresentato che ad alcune categorie di ufficiali sono stati equamente concessi dei miglioramenti di trattamento e la Commissione, nel segnalarvi qualche disparità che non poteva a meno di restare, ha aggiunto che non reputava opportuno in questo momento rivolgere raccomandazioni al ministero. E io non avrei altro da aggiungere, se il metodo seguito nella presentazione della legge non mi suggerisse una considerazione, e non mi inducesse a rivolgere una preghiera.

L'anno scorso, in questo stesso scorcio di tempo, fu presentata al Senato la legge di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. L'altro ramo del Parlamento l'aveva già approvata e aveva prese le sue vacanze. La legge, con uno dei suoi articoli, stabiliva che sarebbe andata in vigore al 1º luglio 1934, dimodochè, se il Senato avesse creduto introdurvi qualche emendamento, si sarebbe dovuta ritardare di circa sei mesi la promulgazione della legge stessa, oppure si sarebbe dovuta riconvocare la Camera. Poichè non fu introdotto alcun

emendamento, questo inconveniente non si verificò.

Ora la presentazione in quest'anno del progetto di legge che stiamo discutendo, è stata fatta nelle stesse identiche circostanze. Il progetto è stato approvato dalla Camera, e la Camera ha preso le sue vacanze. L'ultimo articolo del progetto stabilisce che la legge andrà in vigore il 1º luglio 1935...

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato per la guerra. Si intende, dopo l'approvazione del Senato. (Commenti).

GIURIA. Conosco e riconosco perfettamente le ragioni d'urgenza che inducono a mettere al più presto in vigore questa legge, come riconosco che anche la legge precedente era necessario che entrasse in vigore al più presto. Su di questo non vi ha alcun dubbio. Ma io prego l'onorevole Sottosegretario di voler considerare se, trattandosi di importanti leggi militari, e non ritenendosi opportuno (e nessuno ritiene che sia necessario) che esse vengano presentate prima al Senato, non pensi di regolare le cose in modo che il Senato non solo abbia il tempo necessario per esaminarle bene, ma anche eventualmente di apportarvi qualche modificazione, senza correre il rischio di ritardarne soverchiamente e dannosamente l'entrata in vigore. Questo soltanto io domando. (Applausi).

Non vorrei però che queste mie considerazioni inducessero il dubbio che questo progetto di legge non sia stato studiato. Posso assicurare che la Commissione lo ha esaminato profondamente e con piena coscienza ve ne raccomanda l'approvazione, come è con piena coscienza di interpretare i vostri sentimenti, onorevoli colleghi, che io vi invito, nel dare il vostro voto a questa legge, a rivolgere il pensiero a questi ufficiali di cui la legge definisce lo stato giuridico, molti dei quali, mentre si discute delle modalità del loro avvenire, si preparano sui lidi africani, o navigando verso di essi o accingendosi all'imbarco per raggiungerli, si preparano, dico, insieme agli altri ufficiali di tutte le forze armate ed insieme ai gregari, ad adempiere il loro dovere, pronti ad incontrare quei sacrifizi che potrebbero esser loro richiesti per aprire o per tenere sgombre alcune delle vie che guidano verso il sicuro avvenire del nostro Paese, dell'Italia nostra,

secondo i voleri del Re e i comandamenti che nel Suo Augusto Nome verranno loro dati dal Duce. (Vivi applausi).

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato per la guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato per la guerra. Onorevoli senatori, la mia interruzione al senatore Giuria, dovete giustificarla, dato che ormai conoscete il mio temperamento! (Si ride).

Ho voluto sgombrare il terreno da ogni più lontana supposizione che il Ministero della guerra avesse voluto premere sul Senato per un'affrettata approvazione della legge; di quanta riguardosa ammirazione io circondi la vostra alta Assemblea, voi siete ormai edotti: troppo noto è al Paese e all'Esercito l'interessamento con cui il Senato discute i problemi militari. Questa legge, ora al vostro esame, è fra le più importanti, inquantochè è destinata a salvaguardare il benessere materiale e morale della massa degli ufficiali dell'Esercito che in ogni circostanza hanno compiuto, compiono e sapranno compiere il loro dovere (Applausi).

Ed è opportuno che io ricordi come il vostro bravo relatore, generale Giuria, nel tessere l'elogio della legge affermi che il cuore generoso del legislatore si è trovato di fronte a difficoltà di carattere finanziario, ragione per cui non è stato possibile di risolvere tutte le situazioni dei numerosi gruppi di ufficiali come sarebbe stato desiderio degli interessati. Nulla da aggiungere, senatore Giuria. Bisogna però convenire che la finanza deve anch'essa compiere il suo dovere, arrestando l'impulso del cuore, a tutela del bilancio dello Stato.

In questa circostanza, per debito di lealtà militare, affermo che la finanza ci è venuta incontro e ha fatto quanto era possibile.

Trattasi di oltre 20 milioni di onere nella presente situazione finanziaria non certo troppo rosea. D'altra parte – come ha detto il senatore Giuria – non è possibile risolvere tutti gli infiniti casi, specie in riguardo degli ufficiali generali che tennero comandi in guerra.

Il problema è stato da noi affrontato e risolto con senso di ben ponderata equità.

Abbiamo seguito questo criterio: avvantag-

giare nei limiti del possibile la massa, che si trova nelle condizioni più disagiate.

E perciò abbiamo concesso a tutti gli ufficiali indistintamente il trattamento di otto anni di posizione ausiliaria che prima rappresentava soltanto un massimo, facoltativo pel Ministro.

Tale concessione è stata estesa a 10 anni per i generali e per i colonnelli con due campagne senza però effetto retroattivo.

Infine il legislatore – avendo constatato che parecchi generali di Corpo d'armata, già comandanti di Corpo d'armata di fronte al nemico, erano stati collocati in congedo prima del 1926, con trattamento assai modesto – ha concesso un assegno annuo di lire 12 mila ad personam: assegno di cui non sono beneficiati – ed è logico – quelli collocati in congedo dopo il 1926 perchè godono un'indennità speciale di 16 mila lire annue.

Come vedete, onorevoli senatori, si è tenuto conto della speciale situazione dei blocchi maggiori, ispirandosi al concetto di mettere i valorosi comandanti delle grandi unità di guerra in una condizione di vita decorosa.

Nei riguardi dei minorati di guerra, di cui si è occupato il senatore Forges Davanzati, assicuro il Senato che la legge in esame, accoglie alfine il voto di quanti, mutilati ed invalidi non riassunti, si trovavano in condizione di grande disagio rispetto ai camerati riassunti. E che i minorati siano soddisfatti lo dimostrano i telegrammi entusiastici di riconoscenza rivolti al Duce, Ministro della guerra.

Consigli di disciplina. – Questa legge modifica radicalmente il Consiglio di disciplina. Trattasi di una provvidenza che per noi soldati ha un altissimo valore inquantochè attraverso di esso l'ufficiale può o pur no essere rimosso. La rimozione dal grado significa non solo morte militare ma anche civile dell'ufficiale.

La riforma che noi presentiamo al vostro esame tutela l'ufficiale attraverso un complesso di provvidenze, non ultima quella con cui il Ministro può emendare il responso del Consiglio solo in favore del giudicato. Il Ministro, invece di rimuovere l'ufficiale, è autorizzato a concedergli l'allontanamento dal servizio per deficienza di qualità militari. Provvedimento questo spiccatamente umano e perciò

accolto con viva soddisfazione da tutti gli ufficiali dell'esercito.

Finisco, onorevoli senatori, ripetendovi che questa legge non ha la pretesa di sanare tutte le incongruenze di posizioni tanto diverse e non tutte perseguibili e raggiungibili. Essa ha il merito di aver elevato ed eguagliato, moralmente e materialmente, per quanto possibile, la situazione dei più disgraziati, pur tanto benemeriti del Paese. Essa è prova tangibile, ancora una volta, dell'interessamento del Duce per i combattenti della grande guerra.

Onorevoli senatori, questa vostra Assemblea raccoglie valorosi alti gerarchi dell'Esercito, i quali in guerra ebbero comandi di grande responsabilità. Fra essi qualcuno non ha tratto, da questa legge, i vantaggi di cui altri – ai quali, però, non è dato l'onore di sedere in Senato – sono stati beneficati. È in me, però, la certezza che chiunque di voi, soldato, si trovi in questa situazione, saprà rassegnarsi alla sua sorte, orgoglioso di dimostrare, ancora una volta, che chi siede in quest'alta Assemblea al suo interesse personale sa anteporre quello generale, così gelosamente tutelato dalla legge, che è al vostro esame. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal legittimo conferimento del grado.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali si distinguono in:

- 1º ufficiali in servizio permanente;
- 2º ufficiali in congedo;
- 3º ufficiali in congedo assoluto.

Art. 3.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo, in cui l'ufficiale è provvisto d'impiego;
- b) l'« a disposizione », in cui l'ufficiale è impiegato in incarichi varî;
- c) la disponibilità, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
- d) l'aspettativa, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
- e) la sospensione dall'impiego, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
- f)il « fuori organico », in cui l'ufficiale è sprovvisto d'impiego.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali in congedo si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) complemento;
- b) ausiliaria;
- c) congedo provvisorio;
- d) riserva.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali in congedo assoluto non sono suddivisi in categorie.

(Approvato).

TITOLO II

DEL GRADO

CAPO I.

NOMINA AD UFFICIALE E CONFERIMENTO DEL GRADO

Art. 6.

Per la nomina ad ufficiale occorre:

a) essere cittadino italiano;

- b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle apposite disposizioni;
- c) essere in possesso dei requisiti fisici, morali e di cultura prescritti dalle disposizioni speciali.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari. (Approvato).

CAPO II.

DELL'ANZIANITÀ DI GRADO

Sezione 1a. - Disposizioni generali.

Art. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa. Per anzianità assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa s'intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianità assoluta.

(Approvato).

Sezione 2a. – Computo dell'anzianità.

Art. 8.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(Approvato).

Art. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

Legislatura XXIX — 1a sessione 1934-35 — discussioni — seduta del 31 maggio 1935

Art. 10.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria ottenuto all'uscita dal corso di reclutamento, o nei concorsi.

(Approvato).

Art. 11.

Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, è determinato dall'età, fermo restando peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età, si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrasse parità anche nella anzianità assoluta di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo come ufficiale in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 12.

L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianità, un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

1º detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2º detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un mese;

3º collocato in disponibilità;

4º sospeso dall'impiego:

5º in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Agli ufficiali «a disposizione», per la perdita di anzianità, si applica la norma di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 13.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale « fuori organico » o delle categorie in congedo, sospeso dal grado, viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione. (Approvato).

Art. 14.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi, subirà, all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmete.

(Approvato).

Art. 15.

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o per errata assegnazione di posto, nel ruolo, può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.

(Approvato).

CAPO III.

RUOLI DI ANZIANITÀ

Art. 16.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in distinti ruoli, oltre che per armi, corpi e specialità, anche per posizioni, categorie e gradi, secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

(Approvato).

Art. 17.

Per gli ufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi sono effettuati con decreto Reale.

TITOLO III.

DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

DELL'IMPIEGO

Sezione 1^a. – Disposizioni generali.

Art. 18.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

L'impiego non può cessare, nè essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello «fuori organico» non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non può esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, nè l'ufficio di podestà, nè le cariche di preside, di vice-preside e di rettore di provincia, nè quella di prefetto del Regno. (Approvato).

Sezione 2a. - Del servizio effettivo.

Art. 19.

L'ufficiale in servizio effettivo è quello che, essendo idoneo a servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alla legge di ordinamento od a speciali disposizioni.

(Approvato).

SEZIONE 3a. - Dell'« a disposizione ».

Art. 20.

La posizione di «a disposizione» è quella dell'ufficiale che cessa definitivamente, a do-

manda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è inscritto in appositi ruoli.

L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione » è considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed è impiegato per incarichi varî.

L'ufficiale che in applicazione della legge sull'avanzamento debba essere collocato « a disposizione » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso, però, spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione ».

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge. (Approvato).

Art. 21.

L'ufficiale « a disposizione » può essere col· locato, a domanda, in ausiliaria.

Può pure essere collocato in aspettativa con gli assegni inerenti a tale posizione; il periodo di tempo trascorso in aspettativa deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

(Approvato).

Sezione 4a. – Del «fuori organico».

Art. 22.

La posizione di «fuori organico» è quella dell'ufficiale (tenente colonnello e gradi inferiori) che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge

di avanzamento o nella presente legge ed è inscritto in appositi ruoli. Detto ufficiale rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva in servizio permanente effettivo, all'atto del collocamento fuori organico.

L'ufficiale « fuori organico » può essere destinato dal Ministro, in seguito a domanda, alle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso egli ha diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale, di concerto con il Ministro delle finanze, ed è considerato a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità, nella misura ridotta, come dall'articolo 144.

All'ufficiale «fuori organico» può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme di cui all'articolo 62.

L'ufficiale che in applicazione della legge d'avanzamento debba essere collocato «fuori organico» d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso cessa dall'aspettativa; ma se è in aspettativa per motivi di salute, gli spettano – fino a che non sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio – solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione, che però non potranno essere superiori a quelli della posizione di «fuori organico». Qualora al termine del periodo massimo in cui avrebbe potuto rimanere in aspettativa, sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, cessa di essere «fuori organico».

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

All'ufficiale «fuori organico» sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(Approvato).

Art. 23.

L'ufficiale «fuori organico» può essere, a domanda, collocato in ausiliaria.

(Approvato).

Sezione 5ª. – Della disponibilità.

Art. 24.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale generale o del colonnello, esonerato temporaneamente, di autorità dal servizio effettivo. (Approvato).

Art. 25.

La disponibilità non può avere durata minore di mesi due, nè maggiore di mesi dodici ed è applicata, previa inchiesta formale, e senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina, con decreto Reale che ne fissa la durata. Per i generali, l'applicazione è subordinata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Sezione 6a. – Dell'aspettativa.

Art. 26.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) prigionia di guerra;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
 - e) motivi privati.

È disposta a domanda, o di autorità, per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).

Le cause indicate alle lettere e) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.

Nel caso di cui alla lettera e), la durata dell'aspettativa non può essere inferiore a

quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale può far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del Ministro.

Nella posizione di aspettativa può trovarsi anche l'ufficiale «a disposizione» nei casi di cui agli articoli 20 e 21.

(Approvato).

Art. 27.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento non possono esservi collocati che a domanda.

(Approvato).

Art. 28.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(Approvato).

Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.

(Approvato).

Art. 30.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè, complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso previsto dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 31.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto di collocamento.

(Approvato).

Art. 32.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

L'ufficiale a disposizione allo scadere dell'aspettativa ritorna nella posizione di « a disposizione », ferma l'osservanza della norma del secondo comma dell'articolo 21.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dalla legge.

Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, allo scadere del periodo di aspettativa di cui fruisce ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa, deve essere immediatamente preso in esame per l'avanzamento, anche se continua a rimanere nella posizione di aspettativa, nel qual caso nel giudizio di avanzamento si deve fare completa astrazione dalla infermità che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

Se dichiarato non prescelto segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, prescrive che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continua a rimanere in aspettativa, è classificato senza addivenire alla valutazione delle qualità fisiche

e riducendo il punto totale di classifica del punto massimo relativo a dette qualità.

L'ufficiale che non riporti nella classifica i punti parziali o totale, quest'ultimo ridotto, se del caso, come sopra, è dichiarato non prescelto e segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali il giudizio d'avanzamento deve essere preceduto da esperimenti od esami, l'ufficiale è sottoposto agli esperimenti od agli esami che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo in servizio dall'aspettativa, dopo di che viene giudicato per l'avanzamento; ma nella promozione non gli può essere conferita anzianità anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio.

L'ufficiale in aspettativa dichiarato prescelto segue la sorte dei pari grado prescelti in servizio permanente effettivo ma non può essere promosso se prima non sia stato riconosciuto idoneo e richiamato in servizio effettivo; per l'anzianità da attribuirgli si seguono le norme del comma precedente.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue – all'atto della promozione – l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

(Approvato).

Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altri gravi eventi, l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato immediatamente in servizio, anche se idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati.

(Approvato).

Art. 34.

L'ufficiale, che in uno o più periodi anche non consecutivi abbia fruito del massimo dell'aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio. (Approvato).

Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono disposti con decreto ministeriale.

(Approvato).

Sezione 7a. - Della sospensione dall'impieg.o

Art. 36.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- a) precauzionale;
- b) disciplinare;
- c) penale;

e può essere applicata, oltre che agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche a quelli «a disposizione», in disponibilità ed in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Per l'ufficiale « a disposizione » il periodo di tempo trascorso in sospensione dall'impiego deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

(Approvato).

Art. 37.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli, egli può essere senza altro collocato in istato di sospensione precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino a che, cioè, siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale Consiglio di disciplina.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito, emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(Approvato).

Art. 38.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina, la sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

(Approvato).

Art. 39.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 82 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

(Approvato).

Art. 40.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale il quale deve contenere la indicazione dei motivi che l'hanno determinata, e nel caso di cui all'articolo 38, anche la durata.

(Approvato).

CAPO II.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE

Sezione 1a. – Disposizioni generali.

Art. 41.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
 - d) domanda;
- e) applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- f) compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di «a disposizione» e «fuori organico»;
 - g) perdita del grado.(Approvato).

Art. 42.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, non può essere collocato a riposo, in ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma, o dispensato dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale fu raggiunto dal limite di età, ovvero avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.

(Approvato).

Sezione 2ª. – Cessazione dal servizio permanente per età.

Art. 43.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nella tabella n. 1 annessa alla

presente legge cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Ai marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di età.

(Approvato).

Sezione 3a. – Cessazione dal servizio permanente per infermità.

Art. 44.

L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, liquida in ogni caso la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile.

Se trattisi invece di infermità non provenienti dal servizio, l'ufficiale è:

- a) dispensato dal servizio permanente, con inscrizione o non nella riserva, a seconda della idoneità, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo; in tali casi gli viene corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;
- b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo e meno di venti di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite sarà collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneità;
- c) collocato in riforma e posto in congedo assoluto, se, essendo nelle condizioni di servizio di cui alla lettera precedente, non sia giudicato idoneo neppure ai servizi della riserva;
 - d) collocato a riposo, con o senza inscri-

zione nella riserva, a seconda della idoneità, ove conti venti o più anni di servizio effettivo.

L'ufficiale cui vengano applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra, ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, è concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1º aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante, più quattro quote da calcolarsi come se gli ufficiali in parola fossero stati collocati in posizione ausiliaria per un periodo di otto anni.

Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, verrà loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1º aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, più le quattro quote corrispondenti al presunto periodo di posizione ausiliaria. (Approvato).

Art. 45.

Qualora l'ufficiale sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di

servizio, comprese nelle tabelle nn. 3 e 4 annesse alla presente legge e conservi la capacità ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo, accertata dal collegio medico legale, può, a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo, o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione della propria arma.

La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria.

(Approvato).

Sezione 4^a. – Cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado.

Art. 46.

In qualunque momento l'ufficiale che dimostri di non possedere le qualità necessarie (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'articolo 44) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali d'armata o di Corpo d'armata;
- b) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, se si tratti di generali di brigata o di divisione;
- c) alla decisione del Ministro, su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.

Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'articolo 13 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 47.

Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio, in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avrà più luogo qualora all'ufficiale venga applicato il disposto dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 48.

Il Consiglio dei Ministri, o le autorità di cui all'articolo 46 si pronunciano anche sull'idoneità o meno dell'ufficiale ai servizi della riserva.

L'ufficiale che cessa dal servizio, a norma dell'articolo citato, è:

- a) dispensato dal servizio ed inscritto nei ruoli del complemento, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici di servizio effettivo. In tali casi gli è corrisposta un'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;
- b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, e meno di venti anni di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite, sarà collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità;
- c) collocato in congedo assoluto, ma col trattamento economico spettante agli ufficiali riformati, se, nelle condizioni di servizio di cui alla lettera b), sia giudicato non idoneo nemmeno ai servizi della riserva;
- d) collocato a riposo, se conti venti anni di servizio effettivo; l'ufficiale è inscritto nella riserva se giudicato idoneo ai servizi di tale categoria; in caso contrario, è posto in congedo assoluto.

L'ufficiale cui vengano applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

(Approvato).

Sezione 5ª. – Cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico ».

Art. 49.

La cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di «a disposizione» o «fuori organico» si applica nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente legge o dalla legge di avanzamento.

(Approvato).

Sezione 6ª. – Cessazione dal servizio permanente a domanda.

Art. 50.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.

Per far valere un tale diritto devono inoltre avere raggiunto i seguenti limiti di età:

generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione: anni sessanta;

generali di brigata: anni cinquantacinque; ufficiali superiori: anni cinquantadue; ufficiali inferiori: anni quarantacinque.

Gli ufficiali superiori potranno, però, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori.

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali in disponibilità, o sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.

(Approvato).

Art. 51.

Possono essere collocati in ausiliaria, dietro loro domanda, gli ufficiali che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle disposizioni relative a tale posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

(Approvato),

Art. 52.

Gli ufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo siano posti «a disposizione», «fuori organico», in ausiliaria od in aspettativa per riduzione di quadri, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'articolo 50.

(Approvato).

Art. 53.

Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo o in ausiliaria possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.

La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Agli ufficiali stessi non può essere concesso trattamento di quiescenza, nè alcuna indennità. (Approvato).

Sezione 7^a. – Cessazione dal servizio permanente per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.

Art. 54.

All'ufficiale dispensato dal servizio, per avere contravvenuto alle disposizioni di legge relative al matrimonio degli ufficiali, si applica l'articolo 48.

La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non è soggetta ad alcun gravame.

SEZIONE 8a. - Disposizioni comuni.

Art. 55.

Il collocamento « fuori organico » ed « a disposizione », in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e ogni altra forma di cessazione dal servizio permanente sono effettuati con decreto Reale, nel quale, ove del caso, è indicato se il provvedimento abbia avuto luogo a domanda.

(Approvato).

TITOLO IV

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, viene inscritto, col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto. (Approvato).

Art. 57.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio, può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato.

(Approvato).

Art. 58.

L'ufficiale in congedo, quando presti servizio temporaneo, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto gli siano applicabili.

(Approvato).

Art. 59.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(Approvato).

Art. 60.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto ministeriale previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(Approvato).

Art. 61.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 68 e 80, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare è trasferito in congedo assoluto.

(Approvato).

Art. 62.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 36 e 40 per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare, si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari nel caso che, chiamati in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

(Approvato).

Art. 63.

Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi in quelle dei

corpi e servizi e viceversa, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di età e che ne facciano domanda.

Fanno eccezione gli ufficiali che chiedono di transitare nel corpo sanitario e veterinario per i quali non è necessario alcun limite di età.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

Gli ufficiali trasferiti di ruolo non possono conseguire promozioni a grado superiore a quello stabilito per il ruolo dal quale provengono.

(Approvato).

CAPO II.

DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 64.

La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:

- a) dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;
- b) da reclutamenti effettuati secondo disposizioni speciali;
- c) d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di età stabilite dall'articolo 68;
- d) a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermità, che abbiano ricuperato l'idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dal predetto articolo 68, semprechè non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.

(Approvato).

Art. 65.

Gli ufficiali di complemento:

a) sono assegnati alle unità di prima linea:

se subalterni fino al quarantesimo anno di età compreso;

se capitani fino al quarantacinquesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli fino al cinquantesimo anno di età compreso;

b) sono assegnati alle unità ausiliarie: se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di età compreso;

se capitani dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente alle unità ausiliarie vi rimane assegnato anche se promosso.

c) Sono assegnati alle unità territoriali: se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di età compreso;

se capitani dal cinquantatreesimo al cinquantaseiesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantasettesimo al cinquantottesimo anno di età compreso.

È in facoltà del Ministro di impiegare nelle unità di prima linea anche ufficiail assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

(Approvato).

Art. 66.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio;

- a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
- b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
- c) frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

(Approvato).

Art. 67.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, disposte a norma di legge, ed il successivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 68.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali generali a sessantadue anni di età;

gli ufficiali superiori a cinquantotto anni di età;

- i capitani a cinquantasei anni di età; i subalterni a cinquantacinque anni di
- b) gli ufficiali che divengono fisicamente inidonei al servizio della categoria del complemento.

(Approvato).

età;

CAPO III.

DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA

Art. 69.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, purchè abbiano l'idoneità ai servizi di cui all'articolo seguente.

Gli ufficiali in ausiliaria rimangono in tale posizione per otto anni e successivamente sono collocati a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'età e dell'idoneità, salvo il disposto dell'articolo 126.

Gli ufficiali generali collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915–1918.

Gli ufficiali, esclusi quelli di cui al precedente comma, collocati in ausiliaria su domanda, rimangono in tale posizione sino al raggiungimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per non più di sei anni.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, numero 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria degli ufficiali provenienti dalle posizioni di «a disposizione» e di «fuori organico».

(Approvato).

Art. 70.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

- a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;
- b) servizi territoriali o sedentari, in sostiuzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;
- c) servizi nelle unità ausiliarie o territoriali;
- d) servizi accessori presso le forze armate mobilitate;
- e) temporanee missioni od incarichi vari, in tempo di pace. Solo eccezionalmente può essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale, previo assenso del Ministero delle finanze.

All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(Approvato).

Art. 71.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il Ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dall'articolo 65 per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali dell'ausiliaria di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 72.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, o quali provenienti dalla posi-

zione di « a disposizione » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915–18, ovvero una campagna 1915–18 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911–18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915–18 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli L.	9.000
colonnelli che abbiano comandato	
in linea, durante la guerra per un pe-	
riodo di almeno tre mesi, e lodevol-	
mente, il reggimento od unità equi-	
valenti	12.000
generali di brigata	12.000
generali di divisione	14.000
generali di corpo d'armata	16.000
generali di corpo d'armata, desi-	
gnati d'armata	18.000

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati pel grado superiore e contino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.

La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento della indennità stabilita nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 73.

Il Ministro ha facoltà di collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del compi-

mento del periodo di permanenza nell'ausi-

(Approvato).

Art. 74.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, di cui all'articolo 69, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva, purchè non raggiungano l'età di cui all'articolo 80, nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

(Approvato).

CAPO IV.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO

Art. 75.

La categoria del congedo provvisorio comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per disposizione della presente legge dopo quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo, prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.

Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio è collocato a riposo, con inscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti in congedo assoluto.

Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1 giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(Approvato).

Art. 76.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il Ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle norme, fissate dall'articolo 65, per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali in congedo provvisorio di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del Ministro della guerra.

(Approvato).

CAPO V.

DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

Art. 77.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, dall'ausiliaria, o dal congedo provvisorio, nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 80.

Debbono esservi inscritti, purchè idonei, anche gli ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limiti di età o per motivi fisici e, a domanda, gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermità, che abbiano ricuperata la idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 68.

Vi possono inoltre essere inscritti, a domanda, e su decisione del Ministro, gli ufficiali già dispensati dal servizio per infermità che conservino, od abbiano riacquistato, la sola idoneità a particolari servizi.

(Approvato).

Art. 78.

Gli ufficiali della riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

(Approvato).

Art. 79.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati – quando sia ritenuto necessario dal Ministro – a sostituire in tempo di guerra nei varî impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

(Approvato).

Art. 80.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

70 anni, se ufficiali superiori;

68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Ministro ha facoltà in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale o per motivi di salute, previo accortamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

(Approvato).

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 81.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(Approvato).

TITOLO VI.

DELLA PERDITA DEL GRADO

Art. 82.

Il grado si perde per una delle cause seguenti: 1º dimissioni volontarie;

L'ufficiale, però, che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, non può

dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado, finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

- 2º dimissioni d'autorità:
- a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
 - b) per irreperibilità accertata;
- c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;
 - 3º cancellazione dai ruoli:
- a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella marina, nell'aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuale, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
- b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;
- c) per decisione insindacabile del ministro, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 di questo articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del codice stesso), la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

4º perdita della cittadinanza;

5º rimozione per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

6º condanna:

- a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;
 - b) per delitto non colposo, quando

esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'articolo 19 del Codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del Codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'articolo 215 del detto Codice, salva la disposizione della lettera c) del n. 3 di questo articolo;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del Codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto Codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal Codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

(Approvato).

Art. 83.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Le condanne indicate nell'articolo 82 della presente legge importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana:

b) la perdita del grado è effettuata con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 84.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresì essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

La reintegrazione è concessa con decreto Reale.

La reintegrazione nel grado degli ufficiali già in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

(Approvato).

TITOLO VII.

PARTE DISCIPLINARE

CAPO I

DELLA INCHIESTA FORMALE

Art. 85.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare.

Essa viene esperita secondo le norme stabilite dal regolamento e si inizia dal giorno in cui viene ordinata.

(Approvato).

CAPO II.

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 86.

L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potrà essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non in seguito alla inchiesta formale di cui all'articolo 85.

(Approvato).

Art. 87.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al comandante del Corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre quando il Ministro competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina, nel qual caso può anche designare l'autorità che deve convocare il Consiglio.

Se trattisi di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali a Consiglio di disciplina spetta al Ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

(Approvato).

Art. 88.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal comandante di Corpo d'armata da cui dipende l'inquisito.

(Approvato).

Art. 89.

Il Consiglio di disciplina è stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo od « a disposizione ».

Nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo è istituito, su designazione dei rispettivi comandanti, un Consiglio di disciplina annuale, per ciascun grado indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Saranno nominati inoltre per la stessa durata dei supplenti per i casi di incompatibilità previsti dalla legge, o di impedimento.

Salvo necessità riconosciute dal Ministro, i componenti del Consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.

Nel caso che alla dipendenza di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente

ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi la cui sede è più vicina.

La tabella allegata n. 2, stabilisce la composizione del Consiglio.

(Approvato).

Art. 90.

Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica, oppure a Corpi di armata diversi, esso viene formato in relazione al più elevato in grado. (Approvato).

Art. 91.

Per la formazione del Consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dell'altra forza armata, se i giudicandi sono due.

Se i giudicandi sono tre o più, il presidente è dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il più elevato dei giudicandi.

(Approvato).

Art. 92.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

- a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- b) il Capo di stato maggiore generale, i Capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i Sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina, gli ufficiali generali addetti al comando del Corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.
- c) gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;
- d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali del-

l'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati varì dell'esercito, gli ufficiali addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del Capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della Commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;

- e) gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;
- f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sotpotosto a Consiglio e i Capi di stato maggiore del Corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi;
- g) i Capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);
- h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
- i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;
- l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;
- m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
- n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto corso di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.

(Approvato).

Art. 93.

L'ufficio di presidente o di membro del Consiglio cessa:

- 1º per trasferimento;
- 2º per promozione;

3º per incompatibilità di cui alla presente legge;

4º per cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla posizione di «a disposizione».

L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del Consiglio è subito sostituito.

(Approvato).

Art. 94.

Per ogni Consiglio di disciplina l'autorità di cui all'articolo 88 invita i componenti il Consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino in casi di incompatibilità, provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorità sopradetta.

(Approvato).

Art. 95.

È presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale più elevato in grado od, a parità di grado, il più anziano.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

(Approvato).

Art. 96.

Quando debbasi sottoporre a Consiglio di disciplina un ufficiale generale, il Ministro ordina, forma e convoca il Consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Nei casi di corresponsabilità, i Ministri interessati prenderanno accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 97.

L'autorità che ha convocato il Consiglio ne dà comunicazione scritta all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi devono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire

o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo l'eccezione di cui all'articolo 100.

(Approvato).

Art. 98.

Il presidente invita i membri del Consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'essere legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

(Approvato).

Art. 99.

Lo svolgimento ed il giudizio del Consiglio di disciplina sono segreti: i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

(Approvato).

Art. 100.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:

- a) legge l'ordine di convocazione;
- b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame, da parte dei membri, degli atti del Consiglio;
- c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
- d) chiede se i membri del Consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi

atto elencato nell'indice, e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del Consiglio, previa autorizzazione del presidente, potranno chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'inquisito presenta un riassunto, preparato in precedenza e firmato, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario, dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facoltà.

Il riassunto ed i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa, ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

«Il è meritevole di conservare il grado?»

La votazione avviene a mezzo di scheda segreta e firmata.

Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del Consiglio secondo la maggioranza.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti del Consiglio.

Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette quindi gli atti direttamente al Ministero. (Approvato).

Art. 101.

Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina, soltanto a favore dell'ufficiale.

(Approvato).

Art. 102.

Il Ministro ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre anzichè la rimozione, la cessazione dal servizio di cui all'articolo 46, senza che sia necessaria la relativa procedura.

(Approvato).

CAPO III.

ORDINAMENTO E PROCEDURA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO NELLE COLONIE

Art. 103.

Gli ufficiali delle colonie sono sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comandante rivesta il grado di generale.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, destinati in colonia, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dal comandante le truppe in colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano tra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della marina e della aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sarà un ufficiale dell'esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito in colonia.

La decisione di deferimento a Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al Consiglio di disciplina.

Il Consiglio, nei casi di corresponsabilità, ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed è formato e convocato dal comandante del Corpo d'armata di Napoli,

o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.

(Approvato).

Art. 104.

Il Consiglio di disciplina ha luogo nella colonia ove i fatti sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda nella colonia mede sima all'atto del suo deferimento a Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 105.

La decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta formale con le prescrizioni contenute nella presente legge.

A giudizio delle superiori autorità militari della colonia l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle norme stabilite sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale deve darsi visione integrale degli atti, e per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

(Approvato).

Art. 106.

Il Consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori tratti dalle varie armi, in servizio effettivo in colonia, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a Consiglio o uno di essi, appartenga ad uno dei corpi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, semprechè possibile, deve essere tratto dal corpo di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.

È presidente del Consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori, che lo compongono.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

(Approvato).

Art. 107.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere f, g, h, i, l, m, m, n, dell'articolo 92.

L'ordine di formazione e convocazione del Consiglio, sempre quando non esistano corresponsabilità, è emanato dal comandante delle truppe e conterrà la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che, per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio, non possono essere distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

(Approvato).

Art. 108.

Il Consiglio di disciplina si aduna per la seduta, o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

(Approvato).

Art. 109.

Se il numero degli ufficiali presenti in colonia non sia sufficiente a comporre il Consiglio, secondo il disposto dell'articolo 106, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al Ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il Comando del corpo di armata di Napoli.

Per decisione del Ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto Comando i Consigli di disciplina che non possono essere

ordinati in colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 110.

La sostituzione del presidente o di alcuno dei membri del Consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato dal comandante delle truppe.

(Approvato).

Art. 111.

Il presidente del Consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorità che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati nell'articolo 97, invita i membri a procedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedendo all'uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa il giorno e l'ora della riunione, ne dà participazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale sottoposto a Consiglio ad intervnire, avvertendolo che, se non si presenterà, nè farà constare alcun legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Ove occorra, il presidente potrà prorogare la riunione.

(Approvato).

Art. 112.

La seduta del Consiglio, è regolata dalle prescrizioni contenute nell'articolo 100. (Approvato).

Art. 113.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle colonie sono ordinati dal Ministro, si formano e si adunano nel Regno in base alle disposizioni dell'articolo 96.

(Approvato).

CAPO IV.

CONSIGLI DI DISCIPLINA PER UFFI-CIALI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 114.

Se l'ufficiale sottoposto ad inchiesta formale risiede all'estero, le comunicazioni relative all'inchiesta potranno essere fatte pel tramite delle autorità consolari o militari all'estero.

(Approvato).

Art. 115.

In caso di deferimento a Consiglio di disciplina, ove l'ufficiale residente all'estero ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne darà partecipazione al presidente del Consiglio stesso, al quale potrà inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 100.

(Approvato).

Art. 116:

Quando siavi corresponsabilità di ufficiali dell'esercito o dell'aeronautica con ufficiali della marina imbarcati su navi dislocate all'estero o con ufficiali destinati presso reparti della marina fuori del Regno o comandi di marina in Egeo, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, il Consiglio di disciplina è convocato nel Regno.

(Approvato).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA

Art. 117.

In tempo di guerra tutti gli ufficiali in congedo illimitato sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio.

Art. 118.

È data facoltà ai Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento dell'esercito a quelli della marina, o dell'aeronautica e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianità, quegli ufficiali che, per speciali loro qualità o per necessità di guerra, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei Ministri interessati, nel Corpo o nell'arma cui verrebbero così assegnati. (Approvato).

Art. 119.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della presente legge.

È data però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali, in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

(Approvato).

Art. 120.

Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del Comandante della grande unità di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'inquisito dipende.

La decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina, è presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito è ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze, e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

Il Consiglio di disciplina è formato di tre membri, designati dall'autorità militare gerarchica cui spetta la facoltà di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 92 della presente legge. Essi debbono essere, superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno più anziani.

Gli ufficiali generali appartenenti alle unità

mobilitate non possono essere sottoposti al Consiglio di disciplina se non per decisione del Capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il Consiglio con le modalità che ritiene opportune.

(Approvato).

Art. 121.

Salvo i casi indicati nell'articolo 120, per tutta le durata della guerra, gli ufficiali non possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina se non dal Ministro.

Il Consiglio di disciplina è unico ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del Ministro.

Il Consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado di colonnello.

Per assicurare il funzionamento del Consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilità o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche dei supplenti.

Il Consiglio può essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianità a qualcuno dei componenti del Consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o più anziano.

(Approvato).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 122.

I gradi onorari concessi alla data di entrata in vigore della legge presente sono conservati ad personam.

Art. 123.

Agli ufficiali aventi grado di generale di Corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cessarono dal servizio permanente per aver compiuto il periodo di servizio di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, o per aver raggiunto, nel grado che allora rivestivano, i limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, è esteso fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dalle disposizioni precedentemente in vigore, il trattamento stabilito dall'articolo 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di Corpo d'armata o alle loro famiglie è applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 580.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

Art. 124.

Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale che, prima del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conservano, dal 1º febbraio 1923, tale grado ad personam.

(Approvato),

Art. 125.

La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori e di capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, è abolita. Gli ufficiali, peraltro, già collocati in tale posizione continuano a permanervi.

(Approvato).

Art. 126.

I colonnelli che, durante la guerra 1915–1918, abbiano comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti e siano collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra suddetta.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria dei colonnelli provenienti di «a disposizione».

(Approvato).

Art. 127.

Ai generali di Corpo d'armata che abbiano tenuto in guerra il comando effettivo di un Corpo d'armata mobilitato e che siano stati collocati a riposo entro il 30 giugno 1926 è concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova e agli orfani, di lire dodicimila annue.

(Approvato).

Art. 128.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga trasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria; l'ufficiale, a domanda, può essere trasferito nell'arma di provenienza in servizio permanente effettivo e, in tal caso

conserva l'anzianità posseduta nell'arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

Art. 129.

Gli ufficiali del ruolo mobilitazione provenienti dal ruolo M conservano diritto all'aumento di due anni del limite di età, qualora cessino dal servizio con lo stesso grado con il quale furono immessi nel predetto ruolo mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899.

(Approvato).

Art. 130.

I Consigli di disciplina già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397 e sue successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 131.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale del servizio permanente collocato definitivamente fuori dei quadri organici e sprovvisto di impiego.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Tale posizione è propria anche dei tenenti colonnelli che vi furono collocati in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e sue successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 132.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione. (Approvato).

Art. 133.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di «a disposizione » e di «fuori organico » per gli ufficiali che vi saranno collocati fino alla data 31 dicembre 1937, è di anni cinque, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1934, n. 899.

(Approvato).

CAPO II.

DEGLI UFFICIALI RIASSUNTI QUALI INVALIDI DI GUERRA

Art. 134.

La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge, e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni dell'articolo 135.

Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra, non può eccedere, per tutte le armi e corpi, complessivamente quattrocentocinquanta unità; transitoriamente, però, e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unità gli ufficiali delle varie armi e corpi – esclusa la fanteria – già riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi e corpi suddetti – esclusa la fanteria – dei quali organici continuano a far parte.

Salvo il disposto del successivo articolo 135, tutte le domande di riassunzione già presentate, comprese quelle per destinazione a servizi presso le amministrazioni civili, decadono e sono considerate nulle dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 135.

Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

- a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra, sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;
- b) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo, delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, nel caso in cui la loro infermità dipendente da cause di guerra sia talmente aggravata a giudizio delle autorità sanitarie competenti da rendere indispensabile il collocamento a riposo.

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

Peraltro nella prima attuazione della presente legge il limite anzidetto di quattrocentocinquanta unità potrà essere superato di non oltre venti unità, ma soltanto per l'eventuale trasferimento di ufficiali mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre 1934, o di ufficiali del servizio permamente effettivo che abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio e di contemporanea riassunzione entro la stessa data del 31 dicembre 1934 e che siano dichiarati idonei al mantenimento dalle autorità sanitarie; la riassunzione di questi ufficiali viene effettuata a giudizio insindacabile del Ministro, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti comma.

`L'indicata eccedenza di venti unità dovrà essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi quelli che in base

al secondo comma del precedente articolo sono compresi negli organici delle armi e dei corpi.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non potranno esser trasferiti nella categoria dei riassunti se, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.

Gli ufficiali transitati nella categoria dei riassunti dai ruoli di mobilitazione non possono conseguire promozione oltre il grado di tenente colonnello.

All'ufficiale riassunto, dichiarato prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, si applicano i limiti di età del grado per il quale è stato dichiarato prescelto.

L'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta nello stesso grado è collocato fuori organico.

(Approvato).

Art. 136.

Il servizio prestato dagli ufficiali invalidi riassunti è considerato, ad ogni effetto, come servizio effettivo.

(Approvato).

Art. 137.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria, ed al «fuori organico».

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario in aspettativa per infermità, che presi in esame per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 32 siano dichiarati non prescelti, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio.

Cessando dal servizio permamente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, direttamente o tramite congedo provvisorio, a seconda della

loro idoneità e degli anni di servizio che possono contare.

Nel caso però di non idoneità ai servizi nella riserva, passano nel ruolo speciale.

(Approvato).

Art. 138.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, si applicano, per la cessazione dal servizio, i limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 139.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario hanno sempre facoltà di chiedere di essere collocati a riposo o in congedo assoluto. (Approvato).

Art. 140.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo.

Per la determinazione dello stipendio si applicano però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; e per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sarà fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

(Approvato).

Art. 141.

A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

(Approvato).

CAPO III.

RUOLO SPECIALE

Art. 142.

Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 e delle disposizioni di cui al precedente articolo 135, sono inscritti d'ufficio, ed a vita, in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere inscritti nella riserva.

Gli ufficiali del ruolo speciale sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 143.

Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate

dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati a riposo, dal giorno in cui è concessa loro la pensione o l'assegno.

Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno riammessi in servizio permanente, se alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di età previsto pel loro grado. Per il periodo trascorso a riposo saranno considerati – ai soli effetti della posizione di stato, e senza diritto ad alcun assegno od indennità – in aspettativa per infermità dipendenti dal servizio.

A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possano ottenere la riammissione, saranno applicate - a seconda della durata del servizio prestato le disposizioni del 2º comma, lettera b), d) dell'articolo 44 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli, invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore dellaⁱ presente legge si trovino nelle condizioni d cui al primo comma, possono, a domanda, rimanere in servizio, purchè rinuncino definitivamente alla pensione o all'assegno rinnova-

bile di guerra già conseguiti. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 144.

Il periodo trascorso «a disposizione» o «fuori organico» si computa per intero agli effetti della pensione.

All'ufficiale collocato « a disposizione » competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Il generale di Corpo d'armata comandante designato di armata, conserva gli assegni e le indennità varie inerenti a detta carica.

Quando sia collocato in ausiliaria, l'ufficiale « a disposizione » ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza « a disposizione ».

All'ufficiale collocato fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni e delle indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando sia collocato in ausiliaria l'ufficiale fuori organico ha diritto all'indennità di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza fuori organico.

Qualora un ufficiale, che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915–18, non abbia raggiunto diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo, al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », esso sarà trattenuto ancora nella predetta posizione, fino al raggiungimento del periodo di tempo sopra detto. Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

Al termine della posizione di « a disposizione » o di « fuori organico » l'ufficiale è collocato in ausiliaria, per otto anni, e, successivamente, a riposo, nella riserva, od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità.

Art. 145.

L'ufficiale nei cui riguardi sia intervenuto un provvedimento di stato che venga annullato di ufficio o in accoglimento di ricorso straordinario al Re oppure dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rimane nella posizione in cui è venuto a trovarsi per effetto del detto provvedimento fino a quando non sia preso nei suoi confronti un nuovo provvedimento. Il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato o che comunque comporti la cessazione dal servizio permanente effettivo, sostituisce il precedente a tutti gli effetti, con la medesima decorrenza.

Per la rinnovazione della procedura, l'ufficiale sarà considerato come in servizio presso lo stesso ente, cui apparteneva quando ebbero a svolgersi i provvedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Qualora l'ente sia stato soppresso o comunque abbia subito modificazioni organiche, la procedura sarà rinnovata dalle autorità di volta in volta determinate dal Ministero.

Quando, infine, per la rinnovazione del giudizio d'avanzamento, sia necessario sottoporre l'ufficiale ad esami od esperimenti prescritti dalla legge sull'avanzamento, l'ufficiale stesso sarà, per il solo periodo degli esperimenti, richiamato in temporaneo servizio.

Il presente articolo ha efficacia dal 16 giugno 1934 per quanto riguarda i provvedimenti adottati in conseguenza della legge 7 giugno 1934, n. 899.

(Approvato).

Art. 146.

Ai militari del corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 30 giugno 1935, tutte le disposizioni per essi in vigore alla data predetta in materia di stato o riflettenti gli ufficiali in congedo, nonchè quelle dei regolamenti relativi e del regolamento di disciplina militare. L'articolo 15, primo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, non ha efficacia nei riguardi delle materie sopra indicate, applicabili al Regio esercito successivamente alla predetta data del 30 giugno 1935.

Il presente articolo ha effetto anche per

gli ufficiali di altre forze armate o di corpi militari od organizzati militarmente, per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili per le materie indicate nel primo comma le norme riflettenti gli ufficiali del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 147.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale, salvo quanto diversamente disposto negli articoli precedenti, entrerà in vigore il 1º luglio 1935.

È data facoltà al Ministro per la guerra per la prima applicazione della presente legge di emanare con decreto Ministeriale, di concerto col ministro delle finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare » (Numero 605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 605.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della Leva Fascista del diciottesimo anno di età, a norma dell'articolo 8 della legge

31 dicembre 1934, n. 2150, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata fino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condainate per il reato medesimo.

La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare a norma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1934, n. 2151, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata sino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio d'istruzione post-militare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati,

i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo.

In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai comma precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Il padre o, in mancanza, la madre, ovvero il tutore, che in qualsiasi modo impedisce od ostacola la presentazione del minore per il servizio dell'istruzione premilitare, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.

La disposizione precedente si applica anche ai direttori o presidi di Istituti o convitti per i minori sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Se il fatto è commesso da un direttore di azienda ovvero da un datore di lavoro nei riguardi delle persone dipendenti, l'ammenda è da lire 100 a lire 1000, la quale si applica anche nel caso in cui il direttore di azienda ovvero il datore di lavoro abbia impedito ovvero ostacolato la presentazione del dipendente per il servizio post-militare.

(Approvato).

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli 1 e 2, le persone ivi indicate sono soggette, come i militari del Regio esercito, alla legge penale militare, dal momento stabilito per la loro presentazione per la effettiva prestazione del servizio di istruzione fino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso.

La legge penale militare si applica altresì a tutti i militari istruttori ed alle altre persone che vi sono soggette, quando commettono, nel periodo indicato nel comma precedente, alcuno dei reati in essa preveduti contro o a danno degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare.

Le precedenti disposizioni si applicano agli obbligati all'istruzione premilitare e post-

militare ed agli altri militari, anche quando, fuori del periodo indicato nel comma precedente, commettano, a causa del servizio d'istruzione premilitare e post-militare, alcuno dei reati di insubordinazione o abuso di autorità.

Nei casi preveduti dai comma precedenti, la pena è diminuita da due a cinque gradi per le persone indicate nell'articolo 1 e da uno a tre gradi per le persone indicate nell'articolo 2; e quando, per la diminuzione di uno o più gradi della pena da infliggere, si dovrebbe discendere al disotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

(Approvato).

Art. 5.

Per i reati preveduti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, e per quelli commessi nelle circostanze di cui all'articolo 4, i colpevoli sono soggetti alla giurisdizione militare.

Per i reati preveduti dai medesimi articoli 1, 2 e 3 e per i reati per i quali il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi dalle persone indicate nei precedenti articoli 1 e 2, si procede a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dei Fasci giovanili di combattimento o degli altri comandanti militari competenti a norma del regolamento.

Per i reati preveduti dai menzionati articoli 1, 2 e 3, punibili con l'ammenda, il giudice militare può, senza procedere al dibattimento, pronunciare condanna con decreto, osservate le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re emanerà le norme concernenti l'assoggettamento delle persone di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge alla disciplina militare, nei casi contemplati dalla legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali » (N. 606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N.~606.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.

L'amnistia fa cessare l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacità, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.

(Approvato).

Art. 2.

Riabilitazione militare.

Il tribunale Supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione insindacabile presa in Camera di consiglio,

previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

La decisione può essere presa altresì a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599, 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale.

Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti.

Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti dall'articolo 179 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 3.

Reintegrazione nel grado perduto per condanna.

L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Il procedimento è promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

Alla reintegrazione nel grado si provvede

con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

La reintegrazione nel grado non produce di diritto la riammissione in servizio.

(Approvato).

Art. 4.

Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra.

Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonchè della capacità a conseguirle, è subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente articolo 2.

(Approvato).

Art. 5.

Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello Stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare.

Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2, previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell'articolo 2, le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragione d'età, ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del Ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potestà dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo uguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacità.

A tal fine il Ministro per la guerra ha fa-

coltà di istituire uno o più reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati.

Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimilati ai militari per gli effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto è istituito.

Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentiva, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso dà immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.

(Approvato).

Art. 6.

Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare.

L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso è detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.

(Approvato).

Art. 7.

Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui al libro primo, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o più reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterrà più opportuno.

Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:

1º militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermità psichica, o sottoposti a libertà vigilata ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;

2º militari già più volte condannati per delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa;

3º militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

(Approvato).

Art. 8.

Procedimenti per l'assegnazione ai reparti speciali.

L'assegnazione ai reparti speciali di cui al precedente articolo 7, è fatta:

nei casi di cui ai numeri 1º e 2º del medesimo articolo, all'atto della chiamata alle armi, dal comandante del distretto militare o della capitaneria di porto competenti;

nel caso di cui al numero 3º del detto articolo, su proposta del comandante del corpo cui il militare appartiene, dal competente comandante di corpo d'armata o di dipartimento marittimo o di zona aerea, o dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi o dai comandanti generali dell'arma dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, previo giudizio conforme di commissioni istituite presso ciascuno dei comandi stessi.

Dette commissioni, nominate con provvedimento dei comandi suddetti, sono composte da un ufficiale generale, presidente, dal Regio

avvocato militare del tribunale militare territorialmente competente, o da un suo sostituto, e da un colonnello o ufficiale di grado corrispondente.

Le modalità per la cessazione dell'assegnazione ai reparti speciali saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Cartella biografica.

Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, è compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal Ministero della guerra.

Copia della cartella è rimessa alle autorità che ne facciano richiesta.

(Approvato).

Art. 10.

Disposizione finale.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanerà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacità militare.

(Approvato).

Art. 12.

I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente articolo 7. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trasformazione in ente perpetuo della " Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann" » (N. 643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione in ente perpetuo della "Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 643.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La «Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann», costituita colla donazione di lire 2.000.000 fatta dal Cav. di Gr. Croce Hermann Gustavo ed eretta in ente morale col Regio decreto—legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1º luglio 1935, in fondazione perpetua col capitale di lire 600.000, rimanenza, a quella data, della detta donazione.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il nuovo statuto organico della Fondazione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Estensione ai militari e graduati di truppa
delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai
sottufficiali » (N. 644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativo agli ufficiali ed ai sottufficiali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, della relativa legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, nonchè del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 946, si applicano anche ai provvedimenti di stato relativi ai carabinieri e graduati dell'Arma, ai militari di truppa e graduati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura » (N. 621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 621.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In sostituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura sono costituiti, con sede nei capoluoghi di provincia del Regno, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Uffici staccati degli stessi Ispettorati possono aver sede in altri comuni della provincia, quando la vastità del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino.

(Approvato).

Art. 2.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono uffici esecutivi locali del Ministero della agricoltura e delle foreste, dal quale dipendono.

Essi presiedono all'indirizzo tecnico della agricoltura nella rispettiva circoscrizione, alle attività dimostrative e di addestramento professionale, all'assistenza tecnica, alle rilevazioni di statistica agraria e in generale alla migliore organizzazione della produzione agricola.

Essi inoltre si occupano dell'esame tecnico di tutti i progetti di opere, di tutte le proposte ed iniziative per cui sia richiesto il sussidio o concorso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando l'esame non ne sia riservato alla Milizia nazionale forestale, agli uffici del Genio civile o all'Amministrazione centrale e salve le disposizioni del secondo comma dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 3.

Agli ispettori agrari istituiti col Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279, saranno affidati compiti estesi a determinate zone di territorio o a specifiche branche di produzione agricola, secondo le norme da determinarsi dal regolamento di cui all'articolo 12.

In pendenza delle determinazioni di cui al

1º comma del presente articolo, restano ferme le competenze fissate dalla legge 2 giugno 1930, n. 755, per quanto riguarda i servizi della bonifica integrale.

(Approvato).

Art. 4.

Sono mantenute in vigore e considerate obbligatorie le contribuzioni delle provincie, dei comuni, dei Consigli provinciali della economia corporativa e di altri Enti, attualmente assegnate con carattere continuativo ed a qualsiasi titolo alle cattedre ambulanti di agricoltura e agli altri Enti e Istituzioni annessi o dipendenti dalle cattedre medesime.

Sono altresì mantenute in vigore, fino alla loro scadenza, le altre contribuzioni assegnate a tempo determinato.

Con le norme di attuazione di cui alla lettera b) dell'articolo 6 verranno determinate le modalità per l'accertamento e la riscossione dei contributi predetti.

(Approvato).

Art. 5.

Il personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura è personale di Stato ad ogni effetto di legge, posto alla esclusiva dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al detto personale si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni dei successivi articoli.

(Approvato).

Art. 6.

Mediante Regi decreti promossi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) saranno stabiliti gli organici del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e sarà provveduto alla revisione dei ruoli centrali e provinciali dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, in dipendenza dell'attuazione della presente legge, procedendo, fra l'altro, alle fusioni di organici che risultassero necessarie;

b) saranno dettate le norme relative alla prima attuazione dei nuovi organici, nonchè in genere, quelle occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Con Regio decreto da emanare, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno introdotte nei ruoli organici delle Ragionerie centrali le variazioni occorrenti in dipendenza dei nuovi servizi che deriveranno dalla istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(Approvato).

Art. 7.

Il personale delle cattedre ambulanti di agricoltura che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Enti sarà inquadrato nei ruoli formati a termini del precedente articolo 6, lettera a), purchè sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'età, e semprechè non abbia raggiunto i limiti di età previsti dagli ordinamenti vigenti delle cattedre per il collocamento a riposo.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati per nomina alle dipendenze delle cattedre.

I provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti comma non sono suscettibili di gravame, se non per motivi di eccesso di potere o violazione di legge.

Il personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo sarà considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.

(Approvato).

Art. 8.

Il personale di cui all'articolo 7 che all'atto dell'inquadramento ottenga un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità temporanea mensile (caro-viveri) o aggiunta

di famiglia, inferiore a quello in godimento per i corrispondenti titoli alla data dell'inquadramento, conserverà la differenza quale assegno personale da assorbire negli eventuali successivi aumenti delle suindicate competenze.

Coi decreti Reali di cui al 1º comma dell'articolo 6 saranno stabilite nei confronti del personale indicato all'articolo 7 le norme per il trattamento di quiescenza e per la valutazione dei servizi prestati antecedentemente all'inquadramento, tenuti presenti gli attuali trattamenti e comunque le effettive contribuzioni del personale e degli Enti.

Per il personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, che sarà eliminato nella prima attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, e che goda del trattamento assicurativo previsto dal Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato con il Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1074, rimane fermo il trattamento di quiescenza medesimo, nei limiti delle effetfettive contribuzioni versate. Per il trattamento di licenziamento del rimanente personale, pure eliminato nella prima attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, saranno applicate le norme vigenti in materia per il personale statale non di ruolo.

(Approvato).

Art. 9.

Fino al termine che sarà espressamente stabilito con i provvedimenti di cui al 1º comma dell'articolo 6, per l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, conservano efficacia le norme che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura e lo stato giuridico ed economico del personale appartenente agli Enti medesimi.

Resta peraltro sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni o promozioni di personale delle cattedre, salve le disposizioni del 2º comma dell'articolo 7.

Nello stesso periodo sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministero di agricoltura, l'assunzione da parte delle cattedre di impegni di spese straordinarie, di impegni che vincolino i bilanci venturi e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

(Approvato).

Art. 10.

Con la cessazione del funzionamento delle cattedre, i Consorzi esistenti per il mantenimento di esse sono soppressi, succedendo lo Stato nel patrimonio dei medesimi.

In nessun caso però lo Stato è tenuto al pagamento di passività dei soppressi Consorzi, che non trovino copertura nelle attività esistenti al momento della successione.

Le disponibilità accantonate presso le cattedre ambulanti al 1º marzo 1935 per scopi non riguardanti il loro normale funzionamento possono essere impiegate a costituire distinte fondazioni o speciali contabilità per scopi vari di sperimentazione, addestramento professionale, ecc., nei modi e con le norme che saranno stabilite con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per le finanze.

(Approvato).

Art. 11.

Gli oneri immediati e successivi, a qualsiasi titolo dipendenti dall'applicazione della presente legge, saranno contenuti nei limiti delle attuali spese sostenute dal bilancio dello Stato per le cattedre ambulanti e degli altri oneri che abbiano comunque corrispondenza con quelli derivanti dal nuovo ordinamento, le une e gli altri integrati dall'importo delle contribuzioni di cui all'articolo 4 e delle even tuali entrate che affluiranno al bilancio dello Stato in dipendenza di attività patrimoniali dei soppressi Consorzi.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

(Approvato).

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni di cui alla presente legge avranno effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell' Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (N. 638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 638.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MILIANI, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI, relatore. In verità io nulla ho da aggiungere alla relazione. Soltanto devo chiedere al rappresentante del Governo se accetta l'interpretazione che la Commissione ha dato al testo della legge nella sua relazione e precisamente all'articolo 3, comma c), il quale si riferisce al contributo fino a lire 10 per ogni quintale di carta da involti o impacchi fabbricata nel Regno o importata dall'estero. Ora si osserva che tale contributo dovrebbe essere considerato come sussidiario per il raggiungimento delle finalità dell'Ente, quali si presenteranno nel corso della sua vita e della sua attività.

Perchè soprattutto si deve tener conto che non siano stabilite come misura fissa le lire 10, ma soltanto come il massimo dell'eventuale contributo da applicarsi tipo per tipo di carta, onde poter consentire anche le discriminanti necessarie per osservare il principio della percquazione del gravame e per evitare quindi d'incidere sul valore di carte fabbricate senza cellulosa in misura maggiore di quanto venga ad incidere il contributo di cui alla lettera b) sulle carte fabbricate con cellulosa.

La perequazione poi si presenta in questo caso tanto più necessaria, in quanto trattasi di tipi di carta di modesto valore, che formano oggetto di attività di numerosissime piccole aziende, aventi carattere quasi di artigianato e per le quali un eccessivo onere potrebbe determinare un grave ostacolo al loro normale esercizio.

Io ritengo pertanto che il Governo voglia accogliere questa interpretazione, quanto mai giusta ed equa, per una razionale ed efficace applicazione della legge.

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Confermo all'onorevole relatore la esattezza della sua interpretazione. Quello considerato alla lettera c) dell'articolo 2 è un contributo di carattere sussidiario e complementare. Del resto l'Ente sarà costituito con le rappresentanze delle categorie interessate; ci sarà quindi modo, nell'attuare il provvedimento, di adattare le modalità a quel gradualismo che l'onorevole relatore ha invocato e che permetterà all'Ente stesso di sorgere e di operare in favore della produzione nazionale della cellulosa, ed anche per la discisplina dell'industria della carta, connessa a particolari interessi e consumi, quali ad esempio quello della carta da giornale, che hanno una sensibile rilevanza per l'economia nazionale.

MILIANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di avere accolto l'interpretazione della Commissione perchè ritengo che così la legge possa meglio corrispondere allo spirito e ai fini a cui è informata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito l'« Ente nazionale per la cellulosa e per la carta », al quale è conferita la personalità giuridica.

A far parte di detto Ente entrano tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta e le altre aziende consumatrici di cellulosa.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente ha per iscopo di:

1º promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia;

2º adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa;

3º curare la disciplina della produzione e della vendita della carta con particolare riguardo alle esigenze di determinati consumi;

4º provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere.

Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 3.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno raccolti mediante:

- a) un contributo annuo di lire 1.500.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
- b) un contributo di lire 5 per ogni quintale di cellulosa importata o prodotta nel Regno e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali;
- c) un contributo fino a lire 10 per ogni quintale di carta per involti o impacchi fabbricata nel Regno o importata dall'estero.

Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro delle finanze.

Con decreto degli stessi Ministri, la misura del contributo di cui alla lettera b) potrà essere ridotta.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le corporazioni.

Ai fini di tale vigilanza l'Ente dovrà comunicare al Ministero per le corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti, nonchè il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.

È inoltre in facoltà dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste di delegare un loro funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'Ente.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conferimento al Governo del Re di speciali
poteri per la emanazione del Testo Unico delle
leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica »
(N. 639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del Testo Unico delle leggi sulla assistenza e beneficenza pubblica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a modificare, integrare, coordinare e riunire in Testo Unico le disposizioni di legge in materia di assistenza e beneficenza pubblica, emanate e da emanare sino alla pubblicazione del Testo Unico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria » (N. 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione

del comune di Pontinia in provincia di Littoria ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 640.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito, in provincia di Littoria, un nuovo Comune, denominato «Pontinia», la cui circoscrizione comprende il territorio situato entro i seguenti confini:

Il margine settentrionale della migliara 47 dal fiume Sisto fino all'incontro con il canale Selcetta; la sponda sinistra di questo canale fino all'incidenza con l'attuale confine tra i Comuni di Priverno e di Sezze; il confine dei detti Comuni fino all'incontro con la strada comunale dei Gricilli; il margine settentrionale di questa strada fino al cavalcavia sopra la ferrovia Roma-Napoli; il limite meridionale di detta ferrovia fino all'incidenza della strada provinciale marittima; il margine occidentale di detta strada fino all'incontro con la strada vicinale di Procoio; il margine nord della strada stessa ed il suo prolungamento fino all'incidenza con l'attuale confine fra i Comuni di Priverno e di Sonnino; la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza del prolungamento del margine meridionale della migliara 55; questa linea ed il margine meridionale della migliara 55 fino all'incontro con l'attuale confine tra i comuni di Sabaudia e di Terracina; il confine del Comune di Sabaudia fino all'incontro con la migliara 47.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del Capo del Governo, Ministro dell'interno, sarà determinato il perimetro del capoluogo del Comune di Pontinia.

Le aree comprese in tale perimetro, salvo quelle che col decreto anzidetto saranno riservate all'Opera Nazionale Combattenti, passe-

ranno in proprietà al Comune all'atto della costituzione del Comune medesimo.

Il Comune di Pontinia sarà tenuto a corrispondere all'Opera Nazionale Combattenti, all'atto della vendita, una indennità fissa di lire 10.000 (lire diecimila) per ettaro, oltre alla metà della differenza che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra lire 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.

Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprietà al Comune di Pontinia. Qualora sulle aree passate in proprietà del Comune di Pontinia, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovrà preventivamente versare all'Opera Nazionale dei Combattenti l'indennità fissa in ragione di lire 1 al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni medesime e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.

Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sarà determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Pontinia dovrà pure corrispondere la differenza di cui al 3º comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Al Comune di Pontinia sono estese le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934–XII, n. 1682, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1935–anno XIII, n. 574.

(Approvato).

Art. 4.

Non si farà luogo a riparti patrimoniali e conguagli di attività e passività tra il Comune di Pontinia e quelli di Priverno, Sezze e Terracina.

(Approvato).

Art. 5.

È delegata al Governo del Re la facoltà di emanare norme integrative ed esecutive della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione dell' Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova » (N. 641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 641.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinchè esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio.

(Approvato).

Art. 2.

Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:

- a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;
- b) la raccolta delle specie vegetali più rare che saranno indicate nel regolamento;

- c) le esecuzioni di tagli boschivi, anche parziali, non espressamente autorizzate;
- d) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzate;
 - e) l'esercizio del pascolo, non autorizzato;
- f) la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;
- g) l'apertura di cave di pietra, non espressamente autorizzata;
- h) i movimenti di terreno, i dissodamenti e gli scavi non espressamente autorizzati;
- i) la riduzione a coltura dei terreni boschivi, non espressamente autorizzata ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Nulla è innovato, per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico marittimo, alle norme del Codice e del Regolamento per la Marina mercantile.

(Approvato).

Art. 3.

Per i divieti fatti ai proprietari di terreni di cui alle lettere c), e), g), del precedente articolo 2º verrà corrisposto un adeguato compenso, quando sia dimostrato il danno effettivo risentito dai proprietari stessi, tenuto però conto dei benefici ad essi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Tale compenso sarà determinato d'accordo tra gli interessati e la Commissione amministrativa dell'Ente e, in mancanza, da un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Pretore del luogo.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le acque sorgive nascenti nel Monte di Portofino che si riconoscono necessarie alla conservazione della flora e della fauna non potranno essere captate e condotte fuori del territorio del Monte o comunque erogate in zone basse rispetto alla loro sorgente, così da portare pregiudizio alla vegetazione della zona alta del Monte.

Per evitare il prosciugamento del territorio del Monte di Portofino, gli acquedotti ora esistenti, compresi quelli dei comuni di Camo-

gli e S. Margherita, non potranno aumentare con le derivazioni dal territorio del Monte di Portofino, la dotazione idrica di cui attualmente godono.

Qualsiasi lavoro da eseguirsi sia da Enti, sia da privati, riferentesi alla ricerca, alla cattura, alla derivazione, alla manutenzione dei manufatti e delle condutture, ed alla utilizzazione delle acque sorgenti nel territorio del Monte di Portofino non potrà essere intrapreso se non si sarà preventivamente ottenuta la autorizzazione dell'Ente autonomo, costituito ai sensi del successivo articolo 6.

Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, nei dieci giorni dalla avvenuta comunicazione, al Prefetto della provincia di Genova.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle acque di cui al Testo Unico 11 dicembre 1933-XII, n.1775, contenente le disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, per le quali rimangono ferme le disposizioni stesse, salvo che l'Amministrazione dei lavori pubblici sentirà il parere dell'Ente autonomo prima di decidere sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche o sotterrance.

(Approvato).

Art. 6.

È istituito un Ente autonomo denominato: Ente autonomo del Monte di Portofino.

Tale Ente, avente sede in Genova presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, è retto da una Commissione amministrativa, nominata con decreto Reale.

La composizione della Commissione e le norme per il suo funzionamento saranno stabilite nel regolamento. Con lo stesso regolamento sarà determinata la composizione di un Comitato direttivo quale organo esecutivo della gestione.

- (Approvato).

Art. 7.

L'Ente ha personalità giuridica ed il Presidente lo rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo saranno rese esecutorie con le norme di cui al Testo Unico legge comunale e provinciale, n. 383 in data 3 marzo 1934.

(Approvato).

Art. 8.

La sorveglianza del Monte di Portofino è affidata agli agenti della forza pubblica.

(Approvato).

Art. 9.

Agli effetti della presente legge, l'Ente autonomo del Monte di Portofino è autorizzato ad acquistare e anche in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Monte, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente.

Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni, saranno osservate le norme di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.


Per la gestione temporanea dei terreni, di cui al primo comma del presente articolo, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo del Monte di Portofino, sarà provveduto:

- a) con contributi fissi della provincia, dei comuni facenti parte della Commissione amministrativa, del Consiglio provinciale della economia e di altri eventuali Enti nella somma complessiva minima annua di lire 100.000;
- b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;
- c) coi proventi dei diritti di entrata, di rifagio e simili;



 d) con ogni altro contributo dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati. (Approvato).

Art. 11.

Per le infrazioni ai divieti, di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applica la pena della ammenda nella misura seguente:

- a) per la raccolta di specie vegetali rare da lire 25 a lire 100 per ciascun esemplare;
- b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e per le abusive costruzioni da lire 200 a lire 1000.

Quando si tratta di costruzioni è inoltre obbligatoria la distruzione della costruzione e la remissione in pristino;

- c) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 20 a lire 100 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;
- d) per l'esercizio abusivo di pascolo da lire 20 a lire 50 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; da lire 50 a lire 100 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra, introdotti nel territorio dell'Ente;
- e) per la caccia abusiva da lire 100 a lire 1000;
- f) per fatti che danneggino il regime idrico del Monte di Portofino da lire 100 a lire 1000 oltre la remissione in pristino, ferme restando le maggiori sanzioni di cui al Testo Unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

(Approvato).

Art. 12.

Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda è presentata nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione al Presidente dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, il quale, con provvedimento discrezionale, determina, entro i limiti minimo e massimo della ammenda stabiliti dalla legge, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine, a decorrere dalla notificazione del provvedi-

mento stesso, entro il quale dev'essere eseguito il pagamento.

Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto ovvero non abbia eseguito il pagamento della somma a titolo di oblazione nel termine assegnatogli, il verbale è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

(Approvato).

Art. 13.

Il Comitato direttivo potrà assegnare premi, anche in denaro, agli agenti scopritori di fatti contravvenzionali che a suo insindacabile criterio ne appaiono meritevoli per zelo e diligenza.

(Approvato).

Art. 14.

L'Ente inizierà il suo funzionamento quando i contributi di cui all'articolo 10 a) saranno stati debitamente deliberati ed approvati nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 15.

Col regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme per l'Amministrazione dello Ente, per il trattamento economico del personale dipendente, per il regime stradale principale ed accessorio interessante la zona del Monte di Portofino, per le concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 2, per la procedura da seguire, nei casi indicati al precedente articolo 9, per la sorveglianza e custodia del Monte di Portofino, per la gestione temporanea dell'Ente, in caso di scioglimento della Commissione amministrativa, e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belfanti,, Belluzzo, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Burzagli.

Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cicconetti, Cimati, Cini, Colonna, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fraschetti.

Gaio, Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Gigante, Giordano Davide, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lago, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mango, Manzoni, Marcello, Marozzi, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Montefinale, Montresor, Moresco, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni.

Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitaccò, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tofani, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Vicini Antonio, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zippel, Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Varianti alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario (604):

Senatori votanti. 211

Favorevoli 203

Contrari.

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MAGGIO	1935
---	------

Disposizioni sull'a	avanzamento degli ufficiali
della Regia marina ((585):

Senatori votar	ıti	•	•		211
Favorevoli				•	185
Contrari .					26

Il Senato approva.

Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (586):

Senatori vota	nti	 . •	•	211
Fayorevoli				193
Contrari.				18

Il Senato approva.

Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina (587):

Senatori votar	nti	•	•	•	•	211
Favorevoli						195
Contrari .						16

Il Senato approva.

Norme pel conseguimento dei gradi di macchinesta navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza (535):

Senatori votanti	•	•	•	•,	211
Favorevoli .	•				204
Contrari					7

Il Senato approva.

Stato degli ufficiali del Regio esercito (637):

Senatori votanti					211
Favorevoli . Contrari					
Contrari	•	•	•	•	28

Il Senato approva.

Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare (605):

Senatori votan	ti .	•	211
Favorevoli.			200
Contrari			11

Il Senato approva.

Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali (606):

j	Senatori	vota	nti	•		 211
	Favore	evoli		•		205
•	Contra	ri .				6

Il Senato approva.

Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » (643):

Senatori vot	anti	•	•	•	•	•	211
Favorevoli							206
Contrari .							5

Il Senato approva.

Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali (644):

Senatori votanti	·•	•	, 211
Favorevoli .			205
Contrari			6

Il Senato approva.

Istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (621):

Senatori votant	i.		211
Favorevoli .			203
Contrari			8

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (638):

Il Senato approva.

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del Testo Unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica (639):

Il Senato approva.

Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria (640):

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova (641):

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: «Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate» (N. 642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 642.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'efficacia del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, concernente le fusioni di società commerciali, del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975, relativo agli onorari notarili per gli atti di fusione di società, del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, riguardante la concentrazione di aziende sociali e dei provvedimenti in essi richiamati, è prorogata fino al 30 giugno 1937.

(Approvato).

Art. 2.

È parimenti prorogata al 30 giugno 1937 l'efficacia del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, contenente provvedimenti per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del Registro Italiano Navale ed Aeronautico » (N. 647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 647.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 240, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'articolo 11 del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce a Roma almeno due volte all'anno.

« Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:

« il presidente del Comitato direttivo che ne è pure il presidente;

« il presidente o un vice-presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

« il direttore generale della marina mercantile;

« il direttore generale dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili;

« il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;

« il capo dell'Ufficio marina mercantile del Ministero delle colonie;

« il consulente tecnico del Comitato direttivo;

« il consulente economico del Comitato direttivo;

«il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti marittimi e ausiliarie;

« il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei;

« il direttore generale della Unione italiana di riassicurazione.

« I presidenti delle federazioni predette possono delegare, se impediti a prendere parte ai lavori del Consiglio di amministrazione, un loro rappresentante.

« Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facoltà di riconferma:

- « a) un esperto in materia di navigazione marittima e un esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministro per le comunicazioni;
- « b) un esperto in materia di navigazione aerea e un esperto in materia di costruzioni aeronautiche, nominati dal Ministro per l'aeronautica;

« c) i seguenti rappresentanti di organizzazioni sindacali:

« due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: uno per il naviglio da passeggeri e l'altro per il naviglio da earico;

« tre membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali: uno per l'industria delle costruzioni navali, uno per la industria delle costruzioni aeronautiche, uno per l'industria siderurgica;

« due membri designati dalla Confederazione fascista delle aziende del Credito e della assicurazione: uno per le aziende di assicurazioni marittime, uno per le aziende di assicurazioni aeronautiche;

« un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri;

« un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza della gente del mare e dell'aria;

« un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.

«Se gli esperti di cui ai paragrafi a) e b) sono funzionari dello Stato, i Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica provvederanno di concerto con i Ministri dai quali i detti funzionari dipendono.

« Verificandosi nel corso del quadriennio vacanze di consiglieri, di cui ai paragrafi a), b) e c), verrà provveduto alla loro sostituzione; i surroganti rimarranno in carica il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i surrogati e potranno essere riconfermati ».

(Approvato).

Λrt. 2.

La rappresentanza nel Consiglio di aministrazione del Registro italiano navale ed aeronautico, delle organizzazioni sindacali, di cui

al paragrafo c) dell'articolo precedente, potrà essere modificata, quando ne risulti l'opportunità, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

Le persone che verranno a far parte del Consiglio di amministrazione del Registro italiano navale ed aeronautico, in applicazione del presente decreto, resteranno in carica fino al 1º novembre 1937 e potranno essere riconfermate.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e con lo stesso giorno cesseranno dalla carica gli attuali consiglieri non riconfermati in base alle disposizioni della legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia » (N. 653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 653.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito un «Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia ».

Esso concorre, con le altre forze armate della Colonia, alla difesa del territorio, alla tutela dell'ordine pubblico, a preparare e mantenere militarmente inquadrati i cittadini italiani metropolitani residenti nella Colonia.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina ed al servizio il Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è alla dipendenza del Comando delle truppe.

(Approvato).

Art. 2.

Il Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia comprende:

un comando di Gruppo di Legioni; quattro Legioni;

un gruppo misto per la difesa contraerea e da costa;

un deposito complementi.

Detti elementi sono formati con personale in servizio permanente effettivo e con quello nei quadri.

(Approvato).

Art. 3.

La gerarchia nei gradi di ufficiale, nei gradi di sottufficiale e in quelli della truppa del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è equiparata alla gerarchia del Regio esercito ed è la seguente:

Ufficiali:

Console generale equiparato a Gen. di Brigata
Console . . . » Colonnello

1º Seniore . . . » Ten. Colonn.
Seniore . . . » Maggiore
Centurione . . » Capitano
Capo Manipolo . » Tenente

Capo Manipolo . » Tenente Sotto Capo Man. » Sottotenente

Sottufficiali:

1º Aiutanteequiparatoa Maresc. magg.Aiutante Capo»Maresc. CapoAiutante.»Maresciallo1º Capo Squadra»Serg. magg.Capo Squadra»Sergente

Truppa:

V. Capo Squadra equiparato a Caporal magg. Cam. nera scelta » Caporale Camicia nera... » Soldato.

Ai centurioni e capi manipolo del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, che nel Regio esercito abbiano conseguita la nomina rispettivamente a primo capitano ed a primo tenente, sono conferite le qualifiche di primo centurione e di primo capomanipolo con il relativo trattamento economico secondo le norme per il Regio esercito.

(Approvato).

Art. 4.

L'organico complessivo del personale in servizio permanente effettivo è il seguente:

Ufficiali:

Consoli Generali.

Consoli

1^i Seniori e Seniori	. »	5
1 ⁱ Centurioni e Centurioni	. »	8
1 ⁱ Capimanipolo, Capimanipolo e		
Sotto Capimanipolo	. »	9
Sottufficiali e truppa:		·
1 ⁱ Aiutanti	.)	
1i Aiutanti Aiutanti Capi Aiutanti 1i Capi Squadra	. { N.	12
Aiutanti	.)	
1 ⁱ Capi Squadra	. »	5
Capi Squadra	. »	8
Vice capi squadra	•)	
Camicie nere scelte	. / »	90
Vice capi squadra	.)	
(Approvato).		
	,	

Art. 5.

Le tabelle organiche delle formazioni specificate all'articolo 2, comprendenti l'aliquota del personale in servizio permanente effettivo fissato dall'articolo 4 e quello nei quadri, sono stabilite con decreto del Ministro delle colonie, da registrare alla Corte dei conti, emanato di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(Approvato).

Art. 6.

Il personale in servizio permanente effettivo è tratto, a domanda o d'autorità, da quello della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo nel Regno o nominato tale all'atto del trasferimento in colonia ovvero da quello nei quadri residente in Libia, che ottenga la nomina in servizio permanente effettivo in base a norme analoghe a quelle vigenti nel Regno.

Il reclutamento del personale nei quadri è volontario e si effettua con le stesse modalità stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno, salvo il limite massimo di età che, per la truppa, è elevato a 60 anni.

(Approvato).

1

Art. 7.

In caso di mobilitazione generale o parziale del Regio Corpo truppe coloniali il Comando di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia completerà, qualora necessario, le formazioni stabilite dall'articolo 2 con i cittadini italiani metropolitani residenti nella Colonia, aventi comunque obbligo di servizio militare, per i quali non sia stabilita destinazione di mobilitazione nei reparti del Regio Corpo.

(Approvato).

Art. 8.

Sono estese al personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di Legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia le disposizioni stabilite dall'ordina-

mento militare pel Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia nei riguardi dei vincoli di ferma e di rafferma; ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio permanente effettivo sono anche estese le disposizioni relative ai premi di arruolamento e di rafferma stabilite dall'ordinamento stesso per i pari grado del Regio esercito.

Sono pure estese le disposizioni del detto ordinamento relative all'indennità di equipaggiamento ed alle licenze.

(Approvato).

Art. 9.

Fermo quanto dispone il precedente articolo, il trattamento economico del personale in servizio permanente effettivo è quello previsto dai primi cinque capoversi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812.

Agli effetti di tale trattamento si osserva l'equiparazione con i gradi del Regio esercito di cui all'articolo 3.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni emanate per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno possono essere estese al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, con decreto del Ministro delle colonie, da emanarsi, per quanto di competenza, di concerto col Ministro delle finanze, inteso, in ogni caso, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(Approvato).

Art. 11.

Le norme riguardanti l'uniforme e l'equipaggiamento degli appartenenti al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno emanate dal Ministro delle colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(Approvato).

Art. 12.

Le spese per il funzionamento del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza

nazionale della Libia saranno a carico del bilancio di quella colonia sul quale, a partire dall'esercizio 1935–36, verranno istituiti speciali articoli con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie.

(Approvato).

Art. 13.

Le Legioni di cui all'articolo 2 costituiscono enti amministrativamente autonomi.

Esse rendono i conti al Governo della Libia con le stesse norme in vigore per le unità del Regio Corpo Truppe Coloniali.

Il Comando del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, il Deposito complementi ed i reparti per la difesa contraerea e da costa sono amministrati dalle Legioni designate dal comandante del Gruppo di Legioni.

(Approvato).

Art. 14.

Per i rifornimenti e provviste di ogni genere il Gruppo di Legioni di Milizia volntaria per la sicurezza nazionale della Libia farà capo ai servizi del Regio Corpo Truppe Coloniali. L'importo delle cessioni sarà versato in tesoreria con imputazione al competente articolo di entrate del bilancio della colonia mediante mandati commutabili in quietanza d'entrata, salvo reintegro dell'articolo di spesa relativo alle provviste per il Regio Corpo truppe coloniali.

(Approvato).

Art. 15.

Il comandante del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed è scelto fra i consoli generali in servizio permanente effettivo.

Lo stesso decreto fisserà, previo concerto con il Ministro per le finanze, l'indennità di rappresentanza spettante al predetto comandante entro il limite massimo di annue lire 10.000 al lordo delle riduzioni stabilite dai Regi de-

creti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

(Approvato).

Art. 16.

Il console generale comandante è alla diretta dipendenza del comandante delle truppe della Colonia e, secondo le direttive da questo impartite, sovraintende all'organizzazione, all'addestramento ed all'amministrazione di tutte le formazioni del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

(Approvato).

Art. 17.

È data facoltà al Comando del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia di disporre o di autorizzare il richiamo in servizio, per istruzioni o speciali necessità di servizio, degli ufficiali e della truppa delle dipendenti Legioni, purchè il richiamo non superi le 24 ore, non si riferisca a reparti superiori al battaglione e semprechè la spesa ad esso richiamo riferentesi sia compresa nei normali stanziamenti di bilancio.

In tutti gli altri casi per il richiamo in servizio degli appartenenti alle Legioni predette occorre la preventiva autorizzazione del Governatore generale, fermo, comunque, l'obbligo di mantenere la spesa nei normali stanziamenti di bilancio.

(Approvato).

Art. 18.

Le Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono sciolte ed in loro vece sono costituiti due battaglioni di camicie nere permanenti che, come unità di fanteria nazionale, faranno parte integrante del Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia.

L'organico dei battaglioni camicie nere permanenti sarà stabilito dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 19.

In quanto non contrastino con la presente legge restano ferme le disposizioni del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, e successive modificazioni e quelle del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1389, sostituendo alla dizione « legioni libiche permanenti » quella « battaglioni camicie nere permanenti ».

Il terzo comma dell'articolo 8 del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, s'intende, però, modificato secondo il disposto dell'articolo 8 del Testo Unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, per quanto riguarda i sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere di detti battaglioni provenienti dal personale in congedo illimitato della Regia marina.

(Approvato).

Art. 20.

I compiti relativi all'istruzione premilitare devoluti ai Comandi delle Legioni libiche permanenti dal Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1840, sono affidati al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia potrà essere tratto da quello che si renderà disponibile in seguito alla soppressione delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dopo formati i battaglioni camicie nere permanenti di cui all'articolo 18.

(Approvato).

Art. 22.

È data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione della presente legge, d'accordo con i Ministri della

guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(Approvato).

Art. 23.

La presente legge ha vigore dal 16 dicembre 1934-XIII e sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

La costituzione degli elementi del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, stabiliti dall'articolo 2, verrà, però, attuata gradualmete con disposizioni particolari del Ministro delle colonie. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Colleferro in provincia di Roma » (N. 655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Colleferro in provincia di Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato $N.\ 655.$

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito in provincia di Roma il comune di Colleferro, la cui circoscrizione comprende la frazione omonima, ora dipendente dal Governatorato di Roma, nonchè le parti di territorio dei comuni di Valmontone e Genazzano delimitate in conformità alla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda l'eventuale regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Riordinamento della "Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia" con sede in Milano» (N. 656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della " Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia" con sede in Milano ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segreiario:


Articolo unico.

La « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano, eretta in Ente morale con Regio decreto 4 marzo 1920, n. 273, è disciplinata dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, e dal relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, assumendo il carattere di Ente di assistenza agli invalidi di guerra.

Quando lo scopo della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » sia esaurito, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Opera di assistenza, a beneficio dei ciechi delle provincie lombarde, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta dell'assemblea dei soci dell'Istituto e udito l'avviso dell'Opera Nazio-

COMUNE DI COLLEFERRO

Scala .1 . 25 000



Discussioni, 3f. 204

nale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale » (N. 657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 657.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, è modificato come segue:

«È fatto obbligo agli esercenti delle sale cinematografiche di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle condizioni stabilite nel precedente articolo 6.

« Le pellicole da proiettarsi per effetto del presente articolo debbono essere state prodotte per intero dopo il 1º luglio 1933, ed aver ottenuto il nulla osta governativo per la proiezione in pubblico nell'ultimo biennio.

«In ogni caso dovranno essere proiettate, per ogni trimestre, non meno di tre pellicole nazionali aventi i requisiti sopraccennati.

« Il Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore ».

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, è modificato come segue:

« Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che attualmente si praticano per le pellicole di produzione estera di pari importanza.

« Con uno stesso contratto non potranno essere noleggiate insieme pellicole nazionali e pellicole di produzione estera ».

(Approvato).

Art. 3.

Sono abrogate a tutti gli effetti le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale » (N. 658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 658.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato a concedere, agli industriali cinematografici che ne facciano domanda, anticipazioni per la produzione di pellicole cinematografiche nazionali, con la osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le domande di anticipazione dovranno essere presentate al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, corredate dal completo piano finanziario, tecnico ed artistico delle pellicole da prodursi.

(Approvato).

Art. 3.

Presso il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda è costituito un Comitato composto da:

- a) un rappresentante del Sottosegretariato stesso, Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- c) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo:
- d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- e) un funzionario del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, segretario.

Il Comitato delibera sull'accoglimento delle domande e sulla misura delle anticipazioni da concedersi per ciascuna pellicola. Le deliberazioni del Comitato saranno valide dopo la approvazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

L'anticipazione non può in alcun caso superare l'importo di un terzo della spesa direttamente inerente alla produzione della pellicola.

L'anticipazione è corrisposta gradualmente, a misura del bisogno, con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dopo che il produttore abbia dimostrato di aver erogato in proprio la quota di spesa che deve rimanere a suo carico in guisa da assicurare il completamento del lavoro, mediante l'anticipazione prestabilita.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme e le cautele per il recupero delle somme anticipate e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A tale effetto la concessione delle anticipazioni potrà essere subordinata alla condizione che il noleggio delle pellicole sia affidato a Enti o Ditte nazionali che siano inscritti alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e che il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda riconosca forniti di adeguati requisiti d'idoneità finanziaria e commerciale.

La riscossione dei relativi diritti è affidata alla Società italiana degli autori ed editori.

Per i noleggi all'estero, il produttore darà comunicazione dei relativi contratti al Sottosegretariato predetto, che stabilirà le norme e le condizioni per l'accertamento dei proventi relativi agli effetti del successivo articolo 5.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme introitate dalla Società italiana autori ed editori per il noleggio di ciascuna pellicola sono riassunte dalla Società stessa in liquidazioni mensili, da comunicarsi al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda ed alla ditta interessata.

Le somme stesse, come pure le quote realizzate con lo sfruttamento della pellicola all'estero sono anzitutto devolute al produttore sino a totale reintegrazione della quota

di spesa da esso sostenuta e successivamente allo Stato fino al completo rimborso della sua anticipazione.

Qualora lo Stato non ottenga l'integrale recupero della propria anticipazione, la differenza non rimborsata sarà prelevata dai proventi realizzati con altra pellicola fabbricata dallo stesso produttore, con le agevolazioni previste dalla presente legge e che presentino disponibilità, in eccedenza al recupero, ai sensi del precedente comma 2°, della spesa relativa alla seconda pellicola e ad un beneficio riservato a favore del produttore, pari a un decimo della quota di spesa dal medesimo assunta in proprio.

Le somme dovute all'Erario sono versate alla Tesoreria dello Stato con imputazione ad apposito capitolo, da inscriversi nel bilancio dell'entrata.

(Approvato)

Art. 6.

La concessione delle anticipazioni è subordinata all'accertamento della idoneità finanziaria e tecnica del richiedente e della ditta noleggiatrice.

A tale effetto il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato ad eseguire gli accertamenti opportuni, prima di deliberare sulle domande di anticipazione, e fino a quando l'anticipazione non sia totalmente estinta ai sensi del precedente articolo 5.

Il Ministero delle finanze ed il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda hanno facoltà di disporre verifiche presso la Società italiana autori ed editori in ordine alla gestione ad essa affidata, ai sensi della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora dopo la concessione dell'anticipazione, il produttore si rendesse inadempiente agli obblighi ad esso imposti in dipendenza della presente legge o non offrisse più le garanzie necessarie o rinunziasse all'ulteriore attività produttiva, il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda può stabilire con propria determinazione che tutti i proventi del

noleggio o della cessione della pellicola siano destinati all'immediata estinzione dell'anticipazione.

Possono essere riservati allo stesso fine, anche all'atto della concessione dell'anticipazione, i benefici derivanti dall'applicazione del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, numero 1414.

(Approvato).

Art. 8.

Per la concessione delle anticipazioni previste dalla presente legge e per l'attuazione del successivo articolo 9 sarà iscritto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in misura non superiore a lire 10.000.000 annui per 5 esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1935–36.

(Approvato).

Art. 9.

Al fine di dare un più adeguato sviluppo al credito cinematografico, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, potrà essere costituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del lavoro, sia per la concessione diretta di mutui ad interessi di particolare favore per la produzione di pellicole cinematografiche, sia per la esecuzione delle operazioni relative alle anticipazioni previste nella presente legge ed al loro rimborso.

La Banca Nazionale del lavoro dovrà conferire, per la formazione del capitale della Sezione, una somma non minore di quella stanziata dal Ministero delle finanze per i primi due esercizi finanziari, a sensi dell'articolo 8 della presente legge. Una somma di pari importo, da prelevarsi in cinque rate eguali sulle assegnazioni di cui all'articolo 8, stanziate nei cinque esercizi, sarà versata alla predetta Sezione a titolo di compartecipazione nel suo capitale.

Con lo stesso decreto Reale saranno approvate le disposizioni complementari occorrenti per l'applicazione del presente articolo, anche in coordinazione coi precedenti articoli della presente legge.

(Approvato),

Art. 10.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Scioglimento e liquidazione della Cassa di Previdenza dell' Istituto Nazionale L. U. C. E. » (N. 659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scioglimento e liquidazione della Cassa di Previdenza dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 659.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale L. U. C. E., eretta in Corpo morale con il Regio decreto 1º maggio 1930, n. 632, è sciolta.

La chiusura della gestione sarà fatta sotto la data del 13 dicembre 1934.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà provveduto alla nomina del liquidatore.

(Approvato).

Art. 2.

Le liquidazioni per trattamento di previdenza effettuate sul patrimonio della Cassa a tutto il 13 dicembre 1934 restano ferme e non sono soggette ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 3.

I fondi dei conti individuali n. 2, costituiti ai sensi dell'articolo 2, seconda parte, dello Statuto della Cassa, ma non concessi al personale che – in applicazione dei Regi decreti-legge 3 aprile e 21 settembre 1933, nn. 266 e 1234, convertiti rispettivamente nelle leggi 8 giugno e 28 dicembre 1933, nn. 817 e 1859 – sia cessato dal servizio a tutto il 13 dicembre 1934, sono devoluti come appresso:

- a) per complessive lire 100.000, prelevabili dagli accantonamenti annui in quote proporzionali al loro ammontare, al patrimonio dell'Istituto nazionale L. U. C. E.;
- b) per la rimanente somma ai conti individuali n. 1 – di cui alla prima parte del citato articolo 2 – relativi al personale rimasto iscritto alla Cassa al 13 dicembre 1934, effettuandosene il riparto secondo le norme dell'articolo 4 dello Statuto della Cassa medesima.

(Approvato).

Art. 4.

Sono devoluti al patrimonio dell'Istituto nazionale L. U. C. E. i fondi, comunque distribuiti nel patrimonio della Cassa, che risultino ancora accantonati, senza che ne sia stata disposta la liquidazione al 13 dicembre 1934, per il trattamento di previdenza che eventualmente avesse dovuto competere ad impiegati od agenti subalterni cessati dal servizio anteriormente al 21 settembre 1933.

(Approvato).

Art. 5.

I fondi devoluti all'Istituto nazionale L. U. C. E. ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, saranno investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per costituire un fondo inalienabile, i cui interessi, da iscrivere annualmente nel bilancio di previsione dell'Istituto, saranno destinati alla concessione di sussidi al personale di ruolo dell'Istituto stesso che si trovi in condizioni di bisogno,

(Approvato).

Art. 6.

Il liquidatore, accertata la consistenza patrimoniale della Cassa, rivedute e, ove occorra, rettificate in conformità alle norme statutarie le singole assegnazioni di fondi ai conti individuali, compilerà il piano di liquidazione da presentare, insieme ad una particolareggiata relazione, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il Consiglio, pubblicato il piano, ricevute le eventuali opposizioni degli interessati e sentito il liquidatore, deciderà in via definitiva sul piano stesso, con deliberazione non soggetta a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 7.

Il liquidatore curerà l'esecuzione del piano di liquidazione definitivamente approvato ai sensi del precedente articolo.

I capitali che risulteranno assegnati ai conti individuali, n. 1 e n. 2, degli impiegati ed agenti subalterni rimasti iscritti alla Cassa al 13 dicembre 1934, continueranno ad essere investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, con progressiva capitalizzazione degli interessi, restando vincolati fino a che l'impiegato od agente non cessi di far parte del personale dell'Istituto. Ne assumerà la gestione, dandone conto separato in bilancio, lo stesso Istituto nazionale L. U. C. E.

All'atto in cui i singoli impiegati ed agenti cesseranno dal servizio, il fondo dei conti individuali n. 1 sarà soggetto al disposto dell'articolo 84 del vigente regolamento del personale; il fondo dei conti individuali n. 2 sarà invece cumulato – agli effetti della opzione di cui all'articolo 85 del detto regolamento - con il trattamento di previdenza eventualmente costituito dall'Istituto, con propri contributi e per il servizio posteriore al 13 dicembre 1934, presso Enti di assicurazione o Casse di previdenza. In mancanza di tale trattamento, ed in ogni modo tutte le volte che sia liquidato quello previsto negli articoli 74 a 82 del regolamento del personale, il fondo dei conti individuali n. 2 resterà in piena e libera proprietà dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 8.

Fermo restando il vincolo di cui al 2º comma dell'articolo precedente, i fondi dei conti n. 1 e n. 2, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, potranno essere ceduti in conto deposito fruttifero vincolato con successiva capitalizzazione degli interessi, o a titolo di premio unico per la costituzione d'assicurazioni individuali, all'Ente con il quale l'Istituto nazionale L. U. C. E. dovesse stipulare apposita convenzione per la assicurazione dei propri impiegati ed agenti subalterni, secondo il disposto dell'articolo 83 del regolamento del personale approvato con decreto del Capo del Governo del 13 dicembre 1934.

(Approvato).

Art. 9.

Le competenze da assegnare al liquidatore e le altre eventuali spese di liquidazione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 3, lettera b).

(Approvato).

Art. 10.

Con decreto di cui al 3º comma del precedente articolo 1 – da registrarsi alla Corte dei Conti e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno – il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, provvederà anche:

- a) a fissare i termini entro i quali il liquidatore dovrà presentare il piano di liquidazione e la relazione;
- b) a stabilire i termini e le modalità per la pubblicazione del piano di liquidazione e per la presentazione, da parte degli interessati, delle eventuali opposizioni;
- c) a stabilire come debbano essere determinate le competenze del liquidatore;
- d) a precisare le modalità di concessione dei sussidi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore » (N. 662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato $N.\ 662.$

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato dalla legge 6 gennaio 1931, n. 68, è abrogata ed è sostituita dalle disposizioni che seguono.

(Approvato).

Art. 2.

L'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore, sancita dall'articolo 70, comma primo, del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, andrà a favore

degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli. (Approvato).

Art. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi o legatari in forza di cessioni assolute di diritti di autore stipulate sotto il regime del Testo Unico approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori od ai loro eredi o legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per l'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui all'articolo 2.

La facoltà prevista nel precedente comma non può essere dai cessionari esercitata nei riguardi dei diritti di rappresentazione e di esecuzione qualora, entro un anno dalla scadenza del termine di durata dei diritti stessi di cui al Testo Unico suddetto, gli eredi o legatari degli autori abbiano dichiarato di voler riprendere la disponibilità dell'opera.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute. (Approvato).

Art. 4.

L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo fra le parti, da un Collegio arbitrale di cinque membri, nominati uno da ciascuna delle parti, uno dal Sindacato nazionale fascista autori e scrittori o dal Sindacato nazionale fascista musicisti, uno dalla Federazione nazionale fascista industriali editori o dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e il quinto, con funzioni di presidente, dai quattro arbitri così nominati, e, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte di appello del luogo di domicilio del cessionario. Il Collegio deciderà come amichevole compositore.

(Approvato).

Art. 5.

Il cessionario che intenda avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3 della presente

legge, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, darne comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari.

Se il periodo esclusivo sia già scaduto o venga a scadere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui sopra dovrà essere fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

La comunicazione sarà fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il cessionario ignori quali siano gli attuali titolari del diritto di autore o quale sia la loro dimora o residenza, la comunicazione sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, ripetuto dopo una settimana di intervallo.

Effettuata la comunicazione ai titolari suddetti nei modi indicati, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto di autore, salvo il diritto dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni della presente legge. Qualora, peraltro, i titolari suddetti si palesino dopo cinque anni dalla data di comunicazione o dalla prima inserzione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma precedente, non si terrà conto, nella fissazione del corrispettivo, del periodo anteriore all'ultimo quinquennio, salvo casi di comprovata forza maggiore.

(Approvato).

Art. 6.

Senza pregiudizio dei diritti derivanti da sentenze passate in giudicato o da particelari convenzioni stipulate fra autori, eredi o legatari, da un lato, e originari o nuovi cessionari, dall'altro, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli autori e i loro eredi o legatari non potranno avvalersi della maggiore estensione del diritto esclusivo sancito dall'articolo 70 del Regio decreto—legge 7 novembre 1925, n. 1950, se non nei limiti e sotto le condizioni delle disposizioni della presente legge, anche se le pubblicazioni, esccuzioni, riproduzioni e rappresentazioni abbiano avuto luogo

anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia i cessionari indicati dall'articolo 3 non avranno l'obbligo di pagare alcun corrispettivo per lo spaccio, la esecuzione o la rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo sino al 31 gennaio 1931, qualora si tratti di opere che nei contratti originari abbiano fatto oggetto di cessione assoluta per un corrispettivo fisso già pagato. Per lo spaccio, riproduzione, esecuzione, rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo dopo tale data, è dovuto agli autori, loro eredi o legatari un corrispettivo che, in difetto di accordo, sarà determinato nei modi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Qualora negli originari contratti di cessione il compenso fosse stato determinato a percentuale, lo stesso compenso è dovuto per lo spaccio, esecuzione o rappresentazione dell'opera che abbiano avuto luogo durante tutto il periodo dell'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore sino alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in Testo Unico le disposizioni della presente legge e quelle delle altre leggi sul diritto di autore, coordinando, in tale sede, le disposizioni stesse.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per

il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale » (N. 663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 663.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti all'articolo 16 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo Della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto Cicconetti, Cimati, Cini, Colonna, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Amelio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Riseis, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Ducci.

Facchinetti, Faina, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fraschetti.

Gaio, Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Gigante, Giordano Davide, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lago, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mango, Manzoni, Marcello, Marozzi, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Miliani, Montefinale, Montresor, Moresco, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni.

Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi,

Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Volpi di Misurata.

Zippel, Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate (642):

Senatori votant	ti.	•	•	•	178	
Favorevoli.					172	
Contrari .					6	

Il Senato approva.

Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (647):

Senatori votanti	•	•	•	178
Favorevoli .				173
Contrari				5

Il Senato approva.

Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia (653):

Senatori votanti			178
Favorevoli .			
Contrari	•	•	10

Il Senato approva.

Costituzione del comune di Colleferro in provincia di Roma (655):

Senatori votant	i .	•	•	•	•	. 1.7	8
Favorevoli				•	•	172	
Contrari						6	

Il Senato approva.

Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano (656):

Senatori vota	nti	•	•	•	•	178
Favorevoli						174
Contrari .		• 1				4

Il Senato approva.

Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale (657):

Senatori votanti	•	•	•	•	•	178
Favorevoli .					•	172
Contrari			•	•	, •	6

Il Senato approva.

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale (658):

Senatori votanti	•	•	•	٠	•	178
Favorevoli						172
Contrari						6

Il Senato approva.

Scioglimento e liquidazione della Cassa di Previdenza dell' Istituto Nazionale L.U.C.E. (659):

Senatori vota	nt	i.	•	٠	•	•	•	178
Favorevoli								175
Contrari .								3

Il Senato approva.

Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo

unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore (662):

Senatori votar	ıţi				178
Favorevoli					173
Contrari .			•	•	.5

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (663):

	Senat	ori	vot	ant	i.	•	•	•	178
	Fav	ore	vol	i.	•				173
	Cor	ntra	ri .	•				•	5
11 8	Senato	app	rov	a.					

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. Il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con vivi c prolungati applausi.

La seduta è tolta (ore 19).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI Direttore dell'Ufficio dei Resoconti